

CONDIZIONI GENERALI DI APPALTO DI OPERE O DI SERVIZI

(v.1 - 21/01/2025)

Validità dal 21/01/2025

Indice

Sommario

1	Disp	posizioni Generali	6
	1.1	Definizioni	6
	1.2	Difformità tra documenti contrattuali	9
	1.3	Obblighi e oneri a carico dell'Appaltatore	9
	1.4	Osservanza della Legge	10
	1.5	Osservanza degli obblighi fiscali in materia di ritenute	10
	1.6	Antiterrorismo	11
	1.7	Responsabilità amministrativa delle Società ex Decreto 231/2001	11
	1.8	Reati contro il patrimonio culturale	12
	1.9	Documentazione da fornire	12
	1.10	Dichiarazioni dell'Appaltatore	13
	1.11	Responsabilità	14
	1.12	Assicurazioni	14
	1.13	Comunicazioni, disposizioni e istruzioni	16
	1.14	Constatazioni in contraddittorio	16
	1.15	Ausiliari dell'Appaltatore	16
	1.16	Tutela dei dati personali	18
	1.17	Sicurezza informatica	19
	1.18	Obblighi di riservatezza	20
	1.19	Esclusione di ogni diverso accordo	21
	1.20	Associazioni Temporanee d'Imprese	21
2	Sub	appalto e Cessione del Contratto	21
	2.1	Subappalto	21
	2.2	Divieto di Cessione del Contratto da parte dell'Appaltatore	22
	2.3	Facoltà di cessione del Contratto da parte del Committente	23
3	_	uisiti generali relativi alla salute e sicurezza sul lavoro ed alla protezione 'ambiente	23
		Generalità	
	3.1	Uchelania	23

	3.2	Sostanze e materiali utilizzati o forniti	. 24
	3.3	Sistemi di gestione salute e sicurezza e tutela ambientale	. 24
	3.4	Norme antinfortunistiche e informazione sugli infortuni	. 24
	3.5	Art. 26 Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni	. 25
	3.6	Decreto Legislativo n. 81/2008 Titolo IV e successive modifiche e integrazioni	. 25
4		ponsabile dei lavori nominato dal Committente, Verifiche del Committente e opresentanza dell'Appaltatore	. 26
	4.1	Responsabile dei lavori nel caso di applicazione del titolo IV D.lgs. 81/2008	. 26
	4.2	Verifiche del Committente	. 26
	4.3	Rappresentanza dell'Appaltatore e comunicazione nominativi preposti	. 27
5	Org	anizzazione e gestione dei cantieri	. 27
	5.1	Doveri dell'Appaltatore	. 27
	5.2	Ripiegamento dei cantieri	. 28
6	Ese	cuzione del Contratto	28
	6.1	Coordinamento rispetto ad altre attività del Committente	. 28
	6.2	Esecuzione delle Attività in partite	. 28
	6.3	Termini contrattuali	. 28
	6.4	Consegna aree	. 29
	6.5	Consegna delle milestone	. 29
	6.6	Giornale dei lavori	30
	6.7	Prevenzione e risarcimento dei danni	30
	6.8	Sospensione dei lavori da parte del Committente per fatto proprio del Committen 30	ıte
	6.9	Sospensione dei lavori da parte del Committente con giustificato motivo	. 31
	6.10	Spostamento dei termini contrattuali	. 32
	6.11	Divieto dell'Appaltatore di sospendere o rallentare le Attività	. 32
	6.12	Esecuzione in danno	. 32
	6.13	Pulizia	. 32
7	Me	zzi, macchinari e attrezzature forniti dal Committente	. 33
	7 1	Oggatto	22

	7.2	Impegni e garanzie dell'Appaltatore	33
	7.3	Responsabilità dell'Appaltatore e manleve	. 34
	7.4	Risoluzione e recesso della concessione Mezzi	34
8	Prez	zzi contrattuali	. 34
	8.1	Remuneratività dei prezzi contrattuali	. 34
	8.2	Varianti e loro valutazione economica	35
	8.3	Prestazioni a consuntivo	. 36
	8.4	Invariabilità dei corrispettivi	36
9	Cor	ıtabilità	36
	9.1	Contabilità dei compensi a misura	36
	9.2	Procedura contabile dei compensi a misura	. 36
	9.3	Contabilità dei compensi a corpo	37
	9.4	Procedura contabile dei compensi a corpo	37
	9.5	Contabilità dei compensi a consuntivo	37
	9.6	Procedura contabile dei compensi a consuntivo	37
	9.7	Registro di contabilità	. 37
10) Pag	amenti	38
	10.1	Situazioni di avanzamento lavori	38
	10.2	Pagamenti S.A.L.	38
	10.3	Modalità di pagamento e interessi	38
	10.4	Divieto di cessione dei crediti	38
1	l Acc	ettazione delle opere	. 39
	11.1	Norme generali di accettazione	39
	11.2	Accettazione provvisoria	. 39
	11.3	Accettazione definitiva	. 39
	11.4	Liquidazione finale a saldo	. 40
12	2 Lett	ere di garanzia, garanzia penali e premi	40
	12.1	Lettere di Garanzia	. 40
	12.2	Garanzia	41
	12.3	Penali per ritardata ultimazione	. 41

12.	Premi di acceleramento	42
12.	Penali per difformità e vizi	42
13 F	oluzione e Recesso	42
13.	Clausola risolutiva espressa	42
13.	Diffida ad adempiere	42
	Recesso per stato insolvenza dell'Appaltatore o sua sottoposizione ad una delle dure previste dal codice della crisi d'impresa	43
13.	Recesso unilaterale del Committente	43
13.	Conseguenze del recesso e della risoluzione del Contratto	43
14 F	erve, deroghe a norme di legge, foro competente	43
14.	Riserve	43
14.	Deroghe a norme di legge	44
14.	Foro esclusivo competente	44

1 Disposizioni Generali

1.1 Definizioni

Nelle presenti Condizioni Generali e nei documenti contrattuali, i termini e le espressioni che seguono avranno il significato ad essi attribuito nel presente articolo. I termini e le espressioni definiti al singolare avranno lo stesso significato ove utilizzati al plurale, e viceversa.

- 1.1.1 "Accettazione": indica la sottoscrizione da parte dell'Appaltatore della Lettera d'Ordine per accettazione dell'impegno dell'Appaltatore medesimo all'esecuzione delle Attività oggetto del Contratto in conformità ai termini e alle condizioni stabiliti nello stesso.
- 1.1.2 "Advanced Payment Bond": ha il significato di cui all'articolo 12.1.Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.
- 1.1.3 "**Appaltatore**": indica la persona fisica o giuridica che, con il perfezionamento del Contratto, si è impegnata al compimento di un'opera o alla prestazione di un servizio a favore del Committente con l'organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio.
- 1.1.4 "ATI": ha il significato di cui all'articolo 1.20
- 1.1.5 "Attività": indica l'insieme delle attività finalizzate al compimento dell'opera o alla prestazione dei servizi oggetto del Contratto.
- 1.1.6 "Atto di Concessione/Noleggio Mezzi": ha il significato di cui al paragrafo 7.1.1.
- 1.1.7 "Ausiliari": indica i collaboratori dell'Appaltatore e/o di eventuali subappaltatori, siano essi lavoratori dipendenti o collaboratori autonomi a qualsiasi titolo impiegati nell'esecuzione delle Attività (ivi inclusi i distaccati).
- 1.1.8 "Autorità" indica qualsiasi autorità statale, regionale, locale, municipale o provinciale o altra suddivisione politica, italiana o estera, delle medesime ed ogni altra entità o ufficiale che esercita funzioni esecutive, legislative, giudiziarie, regolamentari o amministrative.
- 1.1.9 "Committente": indica la società individuata nella Lettera d'Ordine, tra quelle appartenenti al Gruppo Sorgenia (per riferimento all'elenco si rimanda al sito https://sorgenia.it/governance), per conto della quale viene svolta l'Attività.
- 1.1.10 "Contratto": indica il contratto d'appalto d'opera o di servizi, perfezionato mediante ricezione, da parte del Committente, dell'Accettazione, con il quale l'Appaltatore assume, con l'organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio ai sensi dell'articolo 1655 e seguenti del Codice Civile. Il Contratto, salvo non sia diversamente specificato nella Lettera d'Ordine (come di seguito definita), include e si compone dei seguenti documenti che, qualora anche non materialmente allegati, ne costituiscono parte integrante e sostanziale:
 - (i) "Lettera d'Ordine": indica il documento in cui sono descritti e stabiliti, tra le altre cose, le Parti, l'oggetto del Contratto, la durata contrattuale e le condizioni economiche ed i termini specifici applicabili;
 - (ii) "Specifiche Tecniche": indica il documento contenente la descrizione delle prescrizioni di carattere tecnico a cui l'Appaltatore deve attenersi nell'esecuzione dell'Attività.

- (iii) "**Programma Cronologico**": stabilisce le milestones di esecuzione delle Attività in accordo con quanto previsto al paragrafo6.3.1.
- (iv) "Condizioni Generali": indica le presenti condizioni generali di Contratto, che il Committente ha messo a disposizione dell'Appaltatore e che si applicano a ogni contratto di appalto d'opera o di servizi di cui è parte il Committente;
- (v) "Elenco Prezzi": indica il documento che contiene i corrispettivi per l'esecuzione del Contratto.
- (vi) "**DUVRI**": indica il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze di cui all'articolo 26 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, e successive modificazioni e integrazioni.
- (vii) "PSC": indica il piano di sicurezza e coordinamento nel settore dei cantieri temporanei o mobili, come definito all'art. 100 del D.Lgs. 81/2008.
- (viii) "**POS**": indica il piano Operativo di sicurezza nel settore dei cantieri temporanei o mobili, come definito dall'art. 89, comma 1, lettera *h* del D.Lgs. 81/08, che il datore di lavoro dell'Appaltatore redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell'art. 96 del suddetto decreto.
- 1.1.11 "CSE": indica il coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva come definito ai sensi dell'articolo 89 del Decreto legislativo n. 81/2008.
- 1.1.12 "**Decreto 231**": indica il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e successive modifiche e integrazioni.
- 1.1.13 "Documentazione Contrattuale": indica tutta la documentazione costituente il Contratto ivi inclusa quella elencata e definita nel precedente paragrafo 1.1.10 salvo diversamente stabilito nella Lettera d'Ordine, nonché ogni allegato alla stessa.
- 1.1.14 "**Forza Maggiore**": indica quelle circostanze imprevedibili, riconosciute tali dal Contratto che sono fuori dal controllo delle Parti, non possono essere evitate o limitate negli effetti dalle Parti e che impediscono ad una delle Parti l'adempimento delle obbligazioni di cui al Contratto. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, costituiscono cause di Forza Maggiore:
 - (a) le guerre, le rivoluzioni, le sommosse, le invasioni, i conflitti armati, gli atti di terrorismo o sabotaggio che siano dichiarati dalla pubblica autorità;
 - (b) gli scioperi a carattere nazionale o locale o le occupazioni di siti in relazione a manifestazioni di protesta di categoria a carattere nazionale o locale (diversi da scioperi o manifestazioni di protesta aziendali dell'Appaltatore o dei subappaltatori);
 - (c) provvedimenti di autorità aventi un impatto diretto sui lavori e non dipendenti da responsabilità dell'Appaltatore;
 - (d) le esplosioni, gli incendi, le alluvioni, i terremoti ed altri simili eventi;
 - (e) il ritrovamento di siti archeologici, siti inquinati, rifiuti pericolosi o nocivi o discariche non autorizzate:
 - (f) accadimento di condizioni meteorologiche o idrologiche che possano secondo il Committente pregiudicare la sicurezza presso il cantiere.

Non sono, peraltro, compresi tra gli eventi di Forza Maggiore i ritardi imputabili ai subappaltatori.

1.1.15 "Informazioni Riservate": indica le informazioni di cui al successivo paragrafo 1.17.

- 1.1.16 "Inizio Attività" o "IA": ha il significato di cui al paragrafo 6.3.1.
- 1.1.17 "**Legge**" o "**Normativa Applicabile**": indica la normativa di ogni ordine e grado, nazionale, internazionale, estera o comunitaria applicabile, tempo per tempo, al caso di specie.
- 1.1.18 "Mezzo": ha il significato di cui al paragrafo 7.1.1.
- 1.1.19 "**Milestone**": ha il significato di cui al paragrafo 6.2.1.
- 1.1.20 "**Modello**": indica il modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dal Committente ai sensi del Decreto 231.
- 1.1.21 "**Parte**": indica il Committente o l'Appaltatore, a seconda del caso, mentre "**Parti**" indica congiuntamente l'Appaltatore e il Committente.
- 1.1.22 "**Patente a Crediti**": in caso di esecuzione delle prestazioni contrattuali nell'ambito di cantieri temporanei o mobili ex art. 89, comma 1, lett. a), d.lgs. 81/2008, indica il documento rilasciato, in formato digitale, di cui all'art. 27 del <u>d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81</u> e ss.mm.ii. e di cui al Decreto del MLPS del 18.9.2024, n. 132, ove applicabile;
- 1.1.23 "**Performance Bond**": ha il significato di cui all'articolo 12.1.
- 1.1.24 "**Risoluzione n. 108**": indica la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 108 del 23 dicembre 2019.
- 1.1.25 "**Risoluzione n. 109**": indica la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 109 del 23 dicembre 2019
- 1.1.26 "Sanzioni": ha il significato di cui al paragrafo 1.6

Si precisa quanto segue:

- a. per quanto riguarda le sanzioni statunitensi applicabili, il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, Office of Foreign Assets Control ("OFAC") è la principale agenzia governativa degli Stati Uniti responsabile dell'amministrazione delle sanzioni. L'OFAC mantiene tre tipi di programmi di sanzioni (i cui elenchi si trovano sul sito https://ofac.treasury.gov/), come segue:
 - Sanzioni complete. L'OFAC attualmente amministra sanzioni economiche globali contro Cuba, la regione ucraina della Crimea, l'Iran, la Siria, la Corea del Nord, il Venezuela e le cosiddette Repubbliche popolari di Donetsk e Luhansk in Ucraina.
 - ii. Sanzioni basate su elenchi. L'OFAC sanziona le entità e gli individui designati negli elenchi delle sanzioni dell'OFAC, compreso l'elenco dei cittadini appositamente designati e delle persone bloccate (l'"Elenco SDN"). È importante sottolineare che l'OFAC considera "bloccata" e soggetta alle stesse restrizioni degli SDN qualsiasi entità posseduta complessivamente per il 50% o più da individui o entità identificate nell'Elenco SDN, anche se l'entità non è essa stessa designata nell'Elenco SDN. Inoltre, alla data della presente Politica, l'OFAC ha inserito nell'Elenco SDN persone fisiche ed entità per aver tenuto condotte relative ai seguenti paesi e regioni: Balcani, Bielorussia, Burundi, Repubblica Centrafricana, Darfur, Repubblica Democratica del Congo, Hong Kong, Mali, Iraq, Libano, Libia, Myanmar, Nicaragua, Russia, Somalia, Sud Sudan, Ucraina, Yemen e Zimbabwe.
 - iii. Sanzioni settoriali. Queste sanzioni prendono di mira particolari entità all'interno di settori specifici dell'economia di un paese. Attualmente, le principali sanzioni settoriali imposte dall'OFAC riguardano il programma Russia/Ucraina;

- b. per quanto riguarda le misure restrittive della politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea ("Sanzioni dell'UE"), l'Unione europea adotta oltre quaranta regimi sanzionatori distinti (si veda sito https://sanctionsmap.eu/#/main). Le Sanzioni dell'UE sono legiferate a livello europeo dal Consiglio dell'Unione europea, ma sono principalmente applicate dagli stati nazionali. Le Sanzioni dell'UE comprendono una serie di misure restrittive, tra cui il congelamento dei beni, i divieti di viaggio, le restrizioni all'esportazione e gli embarghi settoriali. Dal 31 dicembre 2020, il Regno Unito applica una serie di regimi sanzionatori autonomi al di fuori dell'Unione europea. Sebbene il Regno Unito continui a adottare integralmente molte sanzioni dell'UE, l'elenco delle sanzioni del Regno Unito differisce dall'elenco delle persone e delle entità soggette a sanzioni dell'UE e deve essere rispettato separatamente.
- 1.1.27"**Sede Operativa**": indica la sede operativa del Committente, in cui si trova ciascuna centrale o ufficio, come riportata nella Lettera d'Ordine.
- 1.1.28"Soggetti Autorizzati": ha il significato di cui al paragrafo 1.18.2
- 1.1.29"Termine di Ultimazione" o "TU": ha il significato di cui al paragrafo 6.3.1
- 1.1.30 "Warranty Bond": ha il significato di cui all'articolo 12.1.

1.2 Difformità tra documenti contrattuali

- 1.2.1 Con riferimento alla Documentazione Contrattuale, le Parti stabiliscono che in caso di incompatibilità o incongruenze tra taluni dei documenti, la prevalenza è determinata dalla sequenza secondo la quale gli stessi si trovano elencati al paragrafo 1.1.10 che precede, salvo diversamente indicato nella Lettera d'Ordine.
- 1.2.2 Fermo restando quanto sopra, resta inteso tra le Parti che eventuali incompatibilità o incongruenze tra documenti di carattere tecnico facenti parte della Documentazione Contrattuale, le stesse dovranno essere comunicate al Committente tempestivamente e, in ogni caso, prima del Perfezionamento del Contratto. Con l'Accettazione, infatti, l'Appaltatore dichiara di aver preso visione e di accettare integralmente tali documenti. Nel caso permangano dubbi interpretativi o incompatibilità, spetta dunque al Committente indicare a quali prescrizioni l'Appaltatore dovrà ottemperare rinunciando quest'ultimo sin d'ora a qualsiasi eccezione, indennizzo o riserva anche di natura economica al riguardo.

1.3 Obblighi e oneri a carico dell'Appaltatore

- 1.3.1 L'Appaltatore assume la piena e completa responsabilità per l'esecuzione a regola d'arte, con propria organizzazione di personale e mezzi e a proprio rischio, dell'Attività oggetto del Contratto nei termini, con le caratteristiche e alle condizioni definite nel Contratto medesimo.
- 1.3.2 L'enunciazione degli obblighi e oneri a carico dell'Appaltatore nella Documentazione Contrattuale è solo esemplificativa e non limitativa, laddove si rendesse necessario apportare variazioni rispetto alle previsioni e indicazioni della Documentazione Contrattuale necessarie all'esecuzione a regola d'arte dell'Attività oggetto del Contratto, i costi, gli oneri e le spese relative a dette variazioni sono, per espresso accordo delle Parti, a completo carico dell'Appaltatore, ciò in deroga all'art. 1660 del Codice Civile.

1.4 Osservanza della Legge

- 1.4.1 L'Appaltatore, nell'adempimento delle obbligazioni assunte con il Contratto, dovrà attenersi ad ogni disposizione di Legge applicabile e di tempo in tempo vigente durante l'esecuzione dell'Attività che l'Appaltatore si impegna a rispettare.
- 1.4.2 È responsabilità dell'Appaltatore ottenere tutti i permessi e le autorizzazioni necessarie per l'esecuzione del Contratto, ad eccezione di quelli che la Legge richiede esplicitamente a esclusiva cura del Committente o di quelli espressamente indicati nella Documentazione Contrattuale come a carico del Committente, per i quali, comunque, l'Appaltatore stesso è tenuto a prestare al Committente l'assistenza tecnica necessaria.
- 1.4.3 Qualora l'Appaltatore risulti inadempiente a quanto previsto nel presente articolo 1.4, troveranno applicazione le garanzie di cui al successivo paragrafo 12.1, salvo e impregiudicato il diritto del Committente alla risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, come previsto dal successivo paragrafo 13.1, fermo sempre il diritto del Committente alla richiesta di risarcimento del danno nei confronti dell'Appaltatore.

1.5 Osservanza degli obblighi fiscali in materia di ritenute

- 1.5.1 L'Appaltatore si obbliga, e fa sì che eventuali subappaltatori si obblighino, a rispettare quanto previsto dall'art. 17 bis del D.Lgs. n. 241/1997 e s.m.i., anche alla luce delle indicazioni di prassi dell'Autorità pro tempore vigenti.
- 1.5.2 L'Appaltatore deve attenersi all'obbligo di cui al precedente paragrafo 1.5.1 qualora il Contratto stipulato con il Committente: (a) abbia un valore complessivo annuo superiore ad Euro 200.000; (b) sia caratterizzato dal prevalente utilizzo di manodopera presso la Sede Operativa; e (c) sia eseguito mediante l'utilizzo di beni strumentali di proprietà del Committente o ad esso riconducibili in qualunque forma.
- 1.5.3 Laddove il Contratto soddisfi tutti i requisiti di cui al precedente paragrafo, l'Appaltatore si impegna, e fa sì che gli eventuali subappaltatori si impegnino, a trasmettere al Committente entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento di cui all'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 241/1997: (i) le copie delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute indicate dall'art. 17 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 241/1997 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati operate nei confronti dei lavoratori impiegati nell'Attività, compilate secondo le indicazioni fornite dalla Risoluzione n. 109; e (ii) un elenco nominativo di tutti i lavoratori identificati mediante codice fiscale –impiegati nell'Attività nel corso del mese precedente, fornendo per ciascuno di essi il dettaglio: (a) delle ore prestate; (b) dell'ammontare della retribuzione corrisposta; e (c) delle ritenute eseguite nel mese precedente, con separata indicazione delle ritenute relative alla prestazione affidata dal Committente. Ai fini dell'individuazione dell'elenco nominativo dei lavoratori si applicheranno i criteri di cui alla Risoluzione n. 108.
- 1.5.4 L'inadempimento degli obblighi previsti nel precedente paragrafo 1.5.3 o l'omesso o insufficiente versamento delle ritenute da parte dell'Appaltatore e/o degli eventuali subappaltatori, obbliga, ai sensi di Legge, il Committente a: (a) sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dall'Appaltatore, secondo i limiti previsti dall'art. 17 bis del D.Lgs. n.

- 241/1997; e (b) comunicare all'Autorità territorialmente competente l'inadempimento dell'Appaltatore, entro e non oltre 90 (novanta) giorni dal verificarsi dell'inadempimento. La sospensione di cui al presente paragrafo rimane efficace finché perdura l'inadempimento dell'Appaltatore e/o degli eventuali subappaltatori.
- 1.5.5 L'inadempimento degli obblighi previsti nel precedente paragrafo 1.5.3 preclude all'Appaltatore ai sensi di Legge qualsiasi azione esecutiva finalizzata al soddisfacimento dei corrispettivi maturati nei confronti del Committente, in costanza della sospensione di cui al precedente paragrafo 1.5.4.
- 1.5.6 Gli obblighi fiscali di cui al paragrafo 1.5.3 e le conseguenze in caso di violazione di cui ai paragrafi 1.5.4 e 1.5.5 non trovano applicazione laddove l'Appaltatore comunichi al Committente, allegando una specifica certificazione rilasciata dall'Autorità, la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 17 bis, comma 5, del D.Lgs. n. 241/1997.
- 1.5.7 L'Appaltatore si impegna interamente a manlevare il Committente da ogni conseguenza pregiudizievole, ivi inclusa ogni eventuale sanzione pecuniaria, derivante dalla violazione degli obblighi di corretta determinazione delle ritenute, di corretta esecuzione e di tempestivo versamento delle stesse, nonché della mancata tempestiva trasmissione al Committente della certificazione di cui al precedente paragrafo 1.5.3.
- 1.5.8 Resta espressamente inteso che l'obbligo di manleva include anche le spese legali sostenute dal Committente, ivi incluse le spese relative alla costituzione e alla difesa in giudizio in ogni stato e grado.

1.6 Antiterrorismo

- 1.6.1 L'Appaltatore garantisce che rispetterà in ogni momento tutti i regolamenti e i divieti applicabili amministrati dalle Nazioni Unite, dall'Unione Europea, dal Canada e dagli Stati Uniti in relazione a misure antiterrorismo, sanzioni, embarghi commerciali, esportazioni e controlli commerciali (compresi, a titolo esemplificativo, i controlli sulle esportazioni amministrati dall'Unione Europea e dall'Ufficio dell'Industria del Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti), collettivamente, le "Sanzioni", e che né esso, né alcuna delle sue consociate o affiliate, né alcuna dei rispettivi funzionari, direttori o dipendenti sono attualmente: (i) inclusi in eventuali elenchi di parti ristrette ai sensi delle Sanzioni; (ii) organizzato o situato in una giurisdizione sanzionata in modo completo ai sensi delle Sanzioni; (iii) di proprietà del cinquanta per cento o più di persone identificate in (i) o (ii); o (iv) coinvolto in qualsiasi violazione, indagine governativa o azione esecutiva relativa alle Sanzioni.
- 1.6.2 L'Appaltatore garantisce che informerà il Committente in caso di eventuali modifiche delle condizioni iniziali intervenute nel corso del Contratto.

1.7 Responsabilità amministrativa delle Società ex Decreto 231/2001

1.7.1 L'Appaltatore dichiara:

- a) di conoscere il contenuto del Decreto 231/2001 e di impegnarsi per tutta la durata del Contratto o comunque della sua collaborazione con il Committente ad astenersi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto 231 medesimo;
- b) di aver preso visione del Modello nella sua ultima versione adottata dal Committente, di cui costituisce parte integrante il Codice Etico di Gruppo (entrambi consultabili sul sito internet https://www.sorgenia.it) e di impegnarsi di conseguenza a rispettarlo e ad adeguare i propri comportamenti ai principi ivi espressi per tutta la durata del Contratto o comunque della sua collaborazione con il Committente, nonché a segnalare tempestivamente eventuali violazioni, anche presunte, dei suddetti documenti, da parte dei suoi soggetti apicali e/o dipendenti e/o collaboratori, tramite gli specifici canali previsti dal Modello e disciplinati dalla "*Procedura per l'effettuazione di Segnalazioni Whistleblowing*" reperibile all'indirizzo https://www.sorgenia.it/governance, alla sezione "Whistleblowing Sorgenia SpA");
- c) di impegnarsi a verificare nel corso del rapporto contrattuale eventuali ulteriori aggiornamenti del Modello e del Codice Etico di Gruppo (consultabili sul sito internet https://www.sorgenia.it) e a rispettare i principi ivi contenuti in conformità a quanto previsto dalla suddetta lettera a).
- 1.7.2 L'Appaltatore dichiara inoltre di essere a conoscenza del fatto che il rispetto di tali principi è un elemento essenziale per l'organizzazione aziendale del Committente e determinante della volontà di quest'ultimo di sottoscrivere il Contratto.
- 1.7.3 Le Parti si danno quindi espressamente atto che ogni violazione dei principi di cui al Modello da parte dell'Appaltatore costituirà grave inadempimento, ai sensi dell'art. 1455 c.c. e attribuirà al Committente la facoltà di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. mediante semplice comunicazione scritta, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale danno subito.
- 1.7.4 La risoluzione del Contratto per inosservanza da parte dell'Appaltatore delle previsioni di cui ai precedenti capi del presente articolo, comporterà altresì la risoluzione, sempre con effetto immediato ed ai sensi dell'art. 1456 c.c., di qualsiasi altro accordo, contratto, impegno o patto comunque denominato in essere tra le Parti (ivi incluse, quanto al Committente, le società appartenenti al medesimo gruppo) e fermo sempre il diritto del Committente alla richiesta di risarcimento del danno nei confronti dell'Appaltatore.

1.8 Reati contro il patrimonio culturale

1.8.1 È fatto espresso divieto all'Appaltatore di impossessarsi o occultare i beni che possano apparire di interesse culturale eventualmente rinvenuti nel corso dell'esecuzione delle Attività. In caso di ritrovamento, nel corso dell'Attività, di beni che possano apparire di interesse culturale, l'Appaltatore si impegna a segnalarne tempestivamente il ritrovamento al Committente.

1.9 Documentazione da fornire

1.9.1 L'Appaltatore dovrà fornire al Committente prima dell'inizio dei lavori, qualora non già fornita in sede di qualifica del medesimo all'albo fornitori del Committente e/o nel caso in cui

quanto fornito in sede di qualifica non sia più valido e/o conforme alla normativa vigente e/o aggiornato, salvo diversa previsione nella Lettera d'Ordine, la seguente documentazione:

- (i) visura camerale aggiornata e in corso di validità;
- (ii) autocertificazione ex art. 46 D.P.R. 445/2000 in merito (a) all'assenza, in capo alla società, di condanne, con sentenza passata in giudicato, anche a seguito di rito abbreviato o patteggiamento, per alcuno degli illeciti previsti dal D.lgs. 231/2001; (b) alla non sottoposizione della società e del legale rappresentante (come rilevabile in visura camerale) di misure di prevenzione previste dal D.lgs. 6 settembre 2011 n. 159, aggiornato con il D.L. 123/2023 convertito con modificazioni con L. 10 agosto 2023 n. 112 e dal D.L. 15 settembre 2023 n. 123 e s.m.i. (c.d. Codice Antimafia); (c) all'assenza, in capo agli amministratori dell'Appaltatore, di condanne, passate in giudicato, con riferimento a (i) reati di associazione a delinquere di stampo mafioso ex art. 416-bis cod. pen., (ii) reati contro la Pubblica Amministrazione ex art. 318 e ss. cod. pen., nonché (iii) reati in materia di finanziamento al terrorismo ex d.lgs. 109/2007;
- (iii) documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità;
- (iv) ove applicabile, attestato aggiornato e in corso di validità di presentazione dell'istanza/possesso della Patente a Crediti rilasciato dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro competente per territorio;.
- 1.9.2 L'Appaltatore dovrà inoltre fornire al Committente, nelle modalità da quest'ultimo indicate (anche attraverso il caricamento sul portale internet dedicato) tutta la documentazione richiesta ai sensi delle procedure interne del Committente (ivi incluse le procedure per l'accesso alla Sede Operativa) che saranno messe a disposizione dell'Appaltatore.
- 1.9.3 L'inadempimento delle obbligazioni di cui al presente articolo attribuisce al Committente la facoltà di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, come previsto dal successivo paragrafo 13.1, fermo sempre il diritto del Committente alla richiesta di risarcimento del danno nei confronti dell'Appaltatore e fatta salva la possibilità del Committente di vietare all'Appaltatore l'accesso alla Sede Operativa nel caso in cui non sia stata fornita tutta la documentazione richiesta all'Appaltatore medesimo in ottemperanza alle procedure di accesso adottate dal Committente.

1.10 Dichiarazioni dell'Appaltatore

1.10.1 L'Appaltatore dichiara di essersi reso pienamente edotto e di avere tenuto debito conto dei luoghi in cui deve essere svolta l'Attività, di tutte le condizioni ambientali, delle circostanze ed alee a esse connesse che possano avere influenza sull'esecuzione del Contratto e sulla determinazione dei prezzi (a titolo esemplificativo e non esaustivo, le condizioni sanitarie della zona, il regime delle acque, le possibilità di approvvigionamento idrico e dei materiali, le vie di accesso, la possibilità di transito, l'ubicazione e condizione dei luoghi idonei per eventuali cave e discariche, la distanza dei luoghi di lavoro dai centri abitati, la disponibilità e il costo effettivo della mano d'opera indipendentemente dalle tariffe ufficiali), così come dei vincoli derivanti dallo svolgimento contemporaneo degli altri lavori che vengono eseguiti

- presso la Sede Operativa del Committente, escludendosi pertanto l'applicazione dell'articolo 1664 del Codice Civile.
- 1.10.2 L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza dei rischi specifici relativi all'attività del Committente, in particolare in materia di sicurezza e salute sul lavoro e dei dispositivi di protezione individuale necessari.

1.11 Responsabilità

1.11.1 L'Appaltatore assume a suo esclusivo carico la più completa e assoluta responsabilità per i sinistri e danni di qualsiasi genere, direttamente o indirettamente da esso o dai subappaltatori o dagli Ausiliari, comunque causati o subiti, obbligandosi a mantenere indenne il Committente nel senso più ampio, da qualsivoglia responsabilità anche indiretta da ogni danno, costo, spesa e/o perdita subito dal Committente e/o da terzi, sia esso danno emergente e/o lucro cessante, che sia conseguenza di un qualsiasi inadempimento e/o violazione delle obbligazioni assunte e/o delle dichiarazioni e garanzie rese dall'Appaltatore e/o dai soggetti dallo stesso incaricati ai sensi del Contratto.

1.12 Assicurazioni

- 1.12.1 L'Appaltatore sotto la propria totale responsabilità, oltre alle assicurazioni obbligatorie per legge, stipulerà e manterrà operative per tutta la durata del Contratto, a sue totali spese, le seguenti polizze assicurative, con primarie compagnie assicurative, con un rating S&P o equivalente non inferiore a BBB:
 - a. polizza di responsabilità civile verso terzi (RCT) con un limite per evento non inferiore a Euro 5.000.000,00 (Euro cinquemilioni/00);
 - b. polizza di responsabilità civile operai (RCO) con un limite per evento non inferiore a Euro 5.000.000,00 (Euro cinquemilioni/00) e per persona non inferiore a Euro 1.500.000,00 (Euro unmilionicinquecentomila/00) che includa il personale diretto dell'Appaltatore, il personale temporaneo o assunto con contratti speciali ed i consulenti da essa impiegati;
 - c. ove applicabile, polizza di responsabilità civile terzi per i veicoli (RC Autoveicoli) di proprietà e autorizzati per l'uso presso il sito di esecuzione dell'Attività, in accordo ai termini e condizioni richiesti per Legge;
 - d. ove applicabile, polizza, a copertura dei beni, dei macchinari e delle attrezzature in genere di proprietà dell'Appaltatore utilizzate presso la Sede Operativa, con una somma assicurata per il valore di rimpiazzo degli stessi;
 - e. ove applicabile, polizza di responsabilità civile professionale, con un limite per evento non inferiore a Euro 5.000.000,00 (Euro cinquemilioni/00);
 - f. ove applicabile, polizza trasporti (Marine-Cargo) a copertura dei danni derivanti da sinistri che possano occorrere durante il trasporto dei materiali la Sede Operativa, che includa tra l'altro una clausola per lo stoccaggio temporaneo durante il trasporto.

- 1.12.2 Le polizze indicate non modificano in alcun modo le responsabilità, il passaggio del rischio e gli obblighi contrattuali inclusi nell'oggetto del Contratto.
- 1.12.3 L'Appaltatore avrà accesso alle aree interessate alle Attività solo dopo aver stipulato tutte le assicurazioni previste a suo carico; a tal fine, dietro richiesta del Committente, darà evidenza dell'operatività delle polizze indicate al presente articolo e del pagamento dei premi per l'intera durata del relativo periodo assicurato.
- 1.12.4 L'Appaltatore dichiara e garantisce, ora per allora, che verrà rilasciata a favore del Committente idonea dichiarazione da parte del broker/agenzia assicurativa al fine di garantire la validità ed efficacia di tutte le polizze richieste ai sensi del presente articolo. In caso di dichiarazione incorretta e non veritiera, l'Appaltatore terrà indenne e manleverà il Committente da tutti i danni da essa derivanti.
- 1.12.5 L'Appaltatore non effettuerà cambiamenti alle polizze indicate durante il periodo di interesse per il presente Contratto.
- 1.12.6 L'Appaltatore dovrà assumersi ogni responsabilità in qualsiasi sede qualora tali assicurazioni non siano state redatte o siano state redatte in parziale ossequio alle clausole del presente articolo.
- 1.12.7 Le assicurazioni a carico dell'Appaltatore, di cui al presente articolo, non limiteranno in alcun modo la responsabilità dell'Appaltatore, secondo quanto stabilito dalle disposizioni contrattuali e secondo la Legge.
- 1.12.8 Le polizze indicate devono includere le clausole dolo dipendenti e colpa grave.
- 1.12.9 Il programma assicurativo includerà copertura per danni dovuti ad un evento di Forza Maggiore.
- 1.12.10 Le somme corrispondenti alle franchigie delle polizze assicurative, nonché le somme eccedenti i limiti massimi di indennizzo relativi alle polizze indicate resteranno a carico dell'Appaltatore nonché i danni non assicurati dei quali lo stesso risulti in ogni modo responsabile.
- 1.12.11 L'Appaltatore deve sollevare da ogni responsabilità e manlevare il Committente da ogni richiesta di danno, responsabilità, costo o spesa, derivanti, direttamente o indirettamente, da un evento coperto dalle polizze assicurative indicate ma che, per qualsiasi ragione, non venga risarcito dalle polizze assicurative stipulate dall'Appaltatore.
- 1.12.12 Resta inteso tra le Parti che il Committente potrà in ogni caso essere libero di intraprendere un'azione legale contro l'Appaltatore per richiedere indennizzo per tutti gli eventuali e conseguenti danni, responsabilità/richiesta di risarcimento indirizzata al Committente, costi e spese, sofferte dal Committente, generati, direttamente o indirettamente, da un evento coperto dalle polizze assicurative indicate ma che, per qualsiasi ragione, non venga risarcito dalle polizze assicurative stipulate dall'Appaltatore.
- 1.12.13 L'Appaltatore è responsabile di verificare, sotto la propria esclusiva responsabilità, che tutti i subappaltatori in genere coinvolti per le attività inerenti al presente Contratto, abbiano in forza polizze assicurative analoghe a quelle descritte, per l'intera durata del Contratto. La mancata stipulazione ovvero l'inefficacia, originaria o sopravvenuta, di alcuna delle polizze assicurative costituirà grave inadempimento dell'Appaltatore ai fini della risoluzione del Contratto.

1.12.14 L'Appaltatore terrà indenne e manleverà il Committente, nonché i cessionari autorizzati ai sensi del Contratto, da ogni costo, spesa, danno, a persone o a cose che possa essere avanzata da terzi a qualunque titolo connesso o comunque derivante dalla esecuzione del Contratto.

1.13 Comunicazioni, disposizioni e istruzioni

1.13.1 Le comunicazioni all'Appaltatore o al Committente avvengono per iscritto nelle modalità e agli indirizzi indicati nella Lettera d'Ordine.

1.14 Constatazioni in contraddittorio

- 1.14.1 Ogni qualvolta una delle Parti richieda di constatare in contraddittorio una situazione o un fatto verificatosi nel corso dell'esecuzione del Contratto, l'altra Parte è tenuta ad aderire alla convocazione e a sottoscrivere il relativo verbale di constatazione.
- 1.14.2 L'Appaltatore non potrà avanzare alcuna pretesa o riserva in ordine a fatti o circostanze che, pur essendo stato possibile contestare in contraddittorio, non siano state oggetto di relativa e tempestiva verbalizzazione.
- 1.14.3 L'Appaltatore è tenuto a far constatare tempestivamente ogni eventuale irregolarità nell'esecuzione di attività che non siano di sua competenza ma che possano comunque condizionare la sua Attività.

1.15 Ausiliari dell'Appaltatore

- 1.15.1 Gli Ausiliari dovranno essere in possesso di idonee capacità professionali ed in numero sufficiente ad assicurare la realizzazione dell'incarico a regola d'arte. L'Appaltatore sarà ad ogni effetto responsabile nei confronti del Committente e di terzi dell'operato degli Ausiliari. L'Appaltatore potrà altresì avvalersi dell'istituto del distacco, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti e delle condizioni di cui al presente articolo. In caso di ricorso al distacco, l'Appaltatore è tenuto a comunicare preventivamente al Committente, con un preavviso di almeno quindici giorni lavorativi, l'intenzione di avvalersi di tale istituto, trasmettendo contestualmente la seguente documentazione:
 - (i) copia del contratto di distacco;
 - (ii) Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), contratto individuale di lavoro e buste paga aggiornate relative al personale distaccato.
- 1.15.2 Nessun rapporto diretto intercorrerà tra il Committente e gli Ausiliari, ed il Committente non potrà esercitare nessun potere, di controllo e/o disciplinare né di altro genere nei confronti degli Ausiliari. L'Appaltatore comunicherà al Committente il nominativo di uno o più responsabili che saranno i diretti interlocutori del Committente per qualsivoglia richiesta relativa al Contratto..
- 1.15.3 In deroga a quanto previsto dagli articoli 1660, 1661 e 1664 del Codice Civile, l'Appaltatore non ha diritto a compensi di sorta nel caso in cui, nel corso dell'esecuzione delle Attività, debba modificare, sia sotto il punto di vista qualitativo sia quantitativo, le sue previsioni iniziali relative alla mano d'opera e/o al costo dei materiali.

- 1.15.4 L'Appaltatore è tenuto a procedere all'allontanamento e/o alla sostituzione senza oneri per il Committente - degli Ausiliari per i quali il Committente avanzasse, a suo giudizio, apposita motivata richiesta.
- 1.15.5 L'Appaltatore deve provvedere affinché gli Ausiliari rispettino le procedure messe in atto dal Committente per il controllo degli accessi.
- 1.15.6 L'Appaltatore deve provvedere, in ogni caso, a dotare gli Ausiliari di tessera di riconoscimento, corredata da fotografia, contenente le generalità personali e l'indicazione del datore di lavoro e dovrà far sì che gli Ausiliari espongano la tessera di riconoscimento sul luogo di lavoro. L'Appaltatore è anche tenuto ad annotare su un apposito registro, con cadenza quotidiana, i nominativi degli Ausiliari effettivamente presenti in cantiere che dovranno, con la stessa cadenza, essere comunicati al Committente. Con riferimento agli eventuali distaccati, l'Appaltatore dovrà altresì garantire che la gestione amministrativa e l'assicurazione delle condizioni di lavoro siano conformi alla normativa sul distacco, inclusi gli obblighi di formazione, informazione e sorveglianza previsti dal D.Lgs. 81/2008, provvedendo a fornire eventuali documenti aggiuntivi richiesti dalle autorità competenti.
- 1.15.7 L'Appaltatore si impegna al rispetto ed all'adempimento, nei confronti dei propri Ausiliari, di tutte le norme di Legge e di contratto, presenti e future, di carattere normativo, economico, assicurativo, previdenziale ed antinfortunistico, comunque applicabili. In particolare, al personale impiegato nell'esecuzione del Contratto e nell'eventuale subappalto deve essere corrisposto un trattamento economico non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale maggiormente applicato nel settore e per la zona il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'Attività, nonché adempiere regolarmente, con riferimento agli Ausiliari, agli oneri retributivi, previdenziali, assicurativi, assistenziali e di qualsiasi specie, in conformità alla Normativa Applicabile. ore.
- 1.15.8 Al fine di dimostrare la regolarità del proprio operato, l'Appaltatore è tenuto:
 - (i) con cadenza quotidiana, a comunicare al Committente i nominativi ed i dati anagrafici degli Ausiliari effettivamente presenti in cantiere, muniti di tessera di riconoscimento.
 Ciò, salvo il caso in cui sussistano sistemi elettronici di controllo gestiti dal Committente all'entrata della Sede Operativa;
 - (ii) con cadenza mensile, a presentare al Committente apposita quietanza rilasciata dai propri Ausiliari attestante l'avvenuta corresponsione del compenso pattuito;
 - (iii) con cadenza mensile, a presentare al Committente quietanza di avvenuto versamento degli oneri previdenziali, assicurativi, assistenziali; nonché
 - (iv) con cadenza trimestrale, a presentare al Committente copia del Documento Unico di Regolarità Contributiva INPS / INAIL in corso di validità;
 - (v) ove applicabile, a garantire la validità e la conformità del rapporto con gli Ausiliari ai requisiti normativi, in particolare, a seconda del caso, agli artt. 29 (somministrazione di manodopera) e 30 (distacco) del D.Lgs. 276/2003, fornendo idonea documentazione al riguardo.

Resta comunque inteso che la mancata richiesta da parte del Committente della documentazione e delle informazioni sopra indicate, non esonera in alcun modo l'Appaltatore dalle relative responsabilità ed obblighi.

- 1.15.9 L'Appaltatore si impegna a manlevare e tenere indenne il Committente in relazione a pretese, di qualsivoglia natura, avanzate da: (i) Ausiliari; (ii) enti previdenziali ed assicurativi; (iii) terzi, in ragione del comportamento e della condotta propria e degli Ausiliari, ivi compresi i casi di dolo o colpa grave dei medesimi. Resta espressamente inteso che l'obbligo di manleva include anche le spese legali sostenute dal Committente, ivi incluse le spese relative alla costituzione e alla difesa in giudizio in ogni stato e grado nonché qualsiasi richiesta risarcitoria, retributiva, contributiva e/o sanzionatoria di qualunque natura e tipologia (in particolare, se derivante dall'accertamento di somministrazione illecita o distacco irregolare del personale impiegato nell'esecuzione del Contratto).
- 1.15.10 Nel caso in cui la competente Autorità riscontri irregolarità comportanti la sospensione dei lavori e/o l'irrogazione di sanzioni, l'Appaltatore si impegna a manlevare, a garantire e a tenere indenne il Committente in relazione a qualsiasi danno, nessuno escluso, che allo stesso Committente (anche a titolo di sanzione ad esso comminata quale committente) dovesse derivare a causa di tale sospensione e/o di tale irrogazione di sanzioni. In tal caso le eventuali penali per il ritardo dovuto al mancato rispetto dei termini contrattuali non escluderanno la risarcibilità dell'ulteriore danno eventualmente subito.
- 1.15.11 L'Appaltatore si impegna a far sì che, anche ai sensi dell'art. 1381 del Codice Civile, eventuali subappaltatori (ove autorizzati ai sensi del paragrafo 2.1.1 che segue) rispettino tutte le obbligazioni di cui al presente articolo, ivi inclusa l'obbligazione di presentare al Committente la documentazione di cui al paragrafo 1.15.8 che precede. A tale fine l'Appaltatore stipulerà con i subappaltatori apposite intese contrattuali.
- 1.15.12 Il pagamento del corrispettivo contrattualmente convenuto è condizionato al rispetto da parte dell'Appaltatore di tutte le condizioni di cui ai paragrafi precedenti. Pertanto, in caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore (e/o di eventuali subappaltatori dell'Appaltatore) alle obbligazioni di cui ai paragrafi che precedono, ivi inclusa l'obbligazione di cui al paragrafo 1.15.11 che precede, il Committente potrà sospendere il pagamento del corrispettivo sino al momento della regolarizzazione.
- 1.15.13 L'inadempimento agli obblighi di cui al presente articolo clausola comporta la facoltà del Committente di avvalersi della facoltà di risoluzione del Contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, come previsto dal successivo paragrafo 13.1, fermo sempre il diritto del Committente alla richiesta di risarcimento del danno nei confronti dell'Appaltatore.

1.16 Tutela dei dati personali

- 1.16.1 Le Parti si danno atto, in applicazione del Regolamento 2016/679/UE e del D. lgs. 196/03 che ha a riferimento solo ed esclusivamente i dati personali delle "persone fisiche", che gli eventuali dati personali dalle stesse acquisiti sono raccolti e trattati, anche con l'ausilio di mezzi elettronici, esclusivamente per le finalità connesse alla prestazione delle attività oggetto del Contratto, ovvero per dare esecuzione ad obblighi previsti dalla legge.
- 1.16.2 Le Parti saranno responsabili del rispetto della richiamata normativa sulla protezione dei dati personali ciascuna in via autonoma e relativamente al trattamento dei dati da ciascuna

effettuato per dare attuazione a quanto contrattualmente convenuto. Ciascuna Parte manleverà e terrà indenne l'altra Parte da ogni onere o danno che dovesse discendere dal mancato rispetto delle prescrizioni normative in materia di protezione dei dati personali.

1.17 Sicurezza informatica

- 1.17.1 L'Appaltatore si impegna, per se stesso e per gli eventuali subappaltatori autorizzati ai sensi del Contratto, a mantenere, per tutta la durata del medesimo, livelli di sicurezza informatica non inferiori a quelli previsti dalla Normativa Applicabile (ivi inclusi, ove applicabili, il d.lgs. 18 maggio 2018 n. 65, di recepimento della Direttiva 2016/1148 sulla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi, e s.m.i., nonché le linee guida e le norme tecniche emanate dalle competenti Autorità). A tal proposito, l'Appaltatore si impegna a fornire, contestualmente alla sottoscrizione del Contratto, qualora richiesto nella Lettera d'Ordine, un'apposita dichiarazione attestante il livello di sicurezza informatica adottato nella propria azienda unitamente alla dichiarazione e garanzia di impegno al rispetto dei livelli di sicurezza informatica previsti dalla Normativa Applicabile per tutta la durata del Contratto. Nel caso di richiesta di subappalto, le medesime dichiarazioni e garanzie dovranno essere rese dai subappaltatori ai fini dell'autorizzazione al subappalto medesima. Resta inteso che l'Appaltatore si impegna a sottoporre a revisione periodica i propri sistemi di sicurezza e quelli dei subappaltatori secondo i livelli di sicurezza informativa individuati dalla Normativa Applicabile.
- 1.17.2 L'Appaltatore si impegna inoltre a comunicare tempestivamente al Committente, nelle modalità individuate nella Lettera d'Ordine, qualsiasi variazione intervenuta rispetto ai livelli di sicurezza indicati nelle dichiarazioni di cui al paragrafo che precede. L'Appaltatore sarà considerato direttamente responsabile di ogni eventuale sanzione o costo che dovesse sorgere in connessione al mancato adempimento di cui alla presente previsione.
- 1.17.3 Fermo restando quanto sopra, il Committente avrà il diritto di svolgere, presso l'Appaltatore e/o gli eventuali subappaltatori autorizzati, anche attraverso soggetti terzi, attività di auditing (anche periodici) in relazione ai livelli di sicurezza informatica e alle politiche di cybersecurity adottate e l'Appaltatore si impegna sin d'ora, anche per i propri subappaltatori, a garantire al Committente l'accesso alle proprie e relative sedi e a tutte le informazioni ed i documenti pertinenti.
- 1.17.4 L'Appaltatore si impegna ora per allora ad informare il Committente senza ingiustificato ritardo, ed in ogni caso entro 48 ore dalla conoscenza dell'accaduto, nelle modalità indicate nella Lettera d'Ordine, in merito a eventuali incidenti (anche solo potenziali e/o presunti) di sicurezza informatica che abbiano ripercussioni dirette e/o indirette sulla prestazione oggetto del Contratto e/o sulla continuità operativa del Committente, e/o sui dati del Committente e/o sui dati e le informazioni forniti in ragione del Contratto e/o che in ogni caso rientrino nella categoria di comunicazioni che potrebbero dover essere notificate al CSIRT ai sensi della Normativa Applicabile. L'Appaltatore si impegna ora per allora, a fornire, in tali casi, un piano di intervento dettagliato volto a risolvere l'incidente (anche solo potenziale e/o presunto) e/o la perdita di dati e, contestualmente, a ripristinare tempestivamente le funzionalità o i servizi interessati dalla compromissione della sicurezza informatica suddetta. L'Appaltatore si

obbliga in ogni caso a garantire e manlevare il Committente da tutte le conseguenze pregiudizievoli che esso abbia a subire in conseguenza, diretta od indiretta, degli eventuali incidenti (anche solo potenziali e/o presunti) di sicurezza informatica.

1.18 Obblighi di riservatezza

- 1.18.1 Con l'espressione "Informazioni Riservate" si intendono tutte le informazioni ed i dati di qualsiasi tipo forniti dal Committente all'Appaltatore per iscritto, oralmente o in qualunque altra forma, che in qualsiasi modo si riferiscano al Contratto, nonché tutte le analisi, valutazioni, rapporti e documenti che a qualunque titolo ed in qualunque modo contengano o rielaborino Informazioni Riservate, fatta eccezione per i dati e le informazioni:
 - (i) che siano o diventino di dominio pubblico per cause diverse dall'inadempimento del Contratto:
 - (ii) di cui l'Appaltatore possa dimostrare il legittimo possesso già in data anteriore alla loro comunicazione in virtù del Contratto;
 - (iii) la cui divulgazione sia legittimamente e definitivamente imposta all'Appaltatore dalla Legge o da provvedimenti giudiziari, purché l'Appaltatore ne abbia dato immediato avviso al Committente, al fine di permettere a quest'ultimo di adottare ogni opportuna iniziativa per impedire o limitare tale divulgazione.
- 1.18.2 Tutte le Informazioni Riservate ricevute (o comunque acquisite) dall'Appaltatore o da proprie controllate, collegate, da dipendenti o consulenti dell'Appaltatore (di seguito i "Soggetti Autorizzati") dovranno essere mantenute strettamente confidenziali e riservate e non potranno a nessun titolo ed a nessun fine essere divulgate o rese in alcun modo disponibili a terzi, senza il previo consenso scritto del Committente. L'Appaltatore si obbliga a far rispettare gli obblighi di cui al presente articolo anche ai Soggetti Autorizzati.
- 1.18.3 L'Appaltatore si obbliga, in particolare, a:
 - (i) conservare e custodire con diligenza le Informazioni Riservate;
 - (ii) impedire che soggetti non autorizzati possano avere accesso alle Informazioni Riservate di cui l'Appaltatore sia comunque in possesso;
 - (iii) utilizzare o far utilizzare le Informazioni Riservate di cui sia comunque in possesso esclusivamente per le finalità contrattuali;
 - (iv) non copiare, fotocopiare o riprodurre in altro modo, per distribuzione a persone non autorizzate, alcuna Informazione Riservata;
 - (v) restituire al Committente, su semplice richiesta scritta di quest'ultima, tutti i supporti cartacei, elettronici, magnetici o di altra natura, contenenti le Informazioni Riservate in qualsiasi modo acquisite e di cui sia, a qualsiasi titolo, in possesso, ivi comprese tutte le copie, anche solo parziali dei suddetti supporti;
 - (vi) distruggere, su semplice richiesta scritta del Committente, tutti i supporti cartacei, elettronici, magnetici o di altra natura, contenenti le Informazioni Riservate in qualsiasi modo acquisite e di cui sia, a qualsiasi titolo, in possesso, ivi comprese tutte le copie, anche solo parziali, dei suddetti supporti.
- 1.18.4 L'Appaltatore assume ogni responsabilità per qualsiasi divulgazione o utilizzazione delle Informazioni Riservate avvenuta in violazione del presente articolo.

- 1.18.5 L'Appaltatore riconosce che le Informazioni Riservate che potrà ricevere dal Committente costituiscono dati proprietari riservati che resteranno di esclusiva proprietà del Committente stesso. Il Committente non assume alcuna responsabilità in ordine alla completezza ed accuratezza delle Informazioni Riservate che potranno essere fornite all'Appaltatore.
- 1.18.6 Gli obblighi di riservatezza resteranno in vigore per tutta la durata del Contratto e per ulteriori tre anni dalla sua cessazione, salvo diversamente stabilito nella Lettera d'Ordine.

1.19 Esclusione di ogni diverso accordo

1.19.1 Il Contratto non può costituire a favore dell'Appaltatore concessione di licenza o di altro diritto di utilizzo di brevetti, marchi, modelli o altri diritti di proprietà industriale e intellettuale del Committente.

1.20 Associazioni Temporanee d'Imprese

- 1.20.1 Nel caso in cui il Contratto venga affidato ad una associazione temporanea d'imprese ("ATI") o ad un consorzio di imprese, l'Appaltatore deve inviare al Committente copia autentica del mandato irrevocabile ATI e un documento organizzativo dell'ATI o consorzio ove siano descritti: compiti, funzioni e responsabilità tecniche di ciascuna associata, con particolare riferimento al coordinamento tecnico tra le imprese associate ed alla rappresentanza verso il Committente; organigramma di commessa; modalità di gestione e controllo delle interfacce interne ed esterne. Resta in ogni caso ferma la responsabilità solidale verso il Committente di tutte le imprese dell'ATI o del consorzio.
- 1.20.2 Qualora l'esecuzione del Contratto sia stata affidata ad un'ATI, il relativo mandato affidato dalle imprese mandanti all'impresa mandataria dovrà essere irrevocabile e dovrà conferire all'impresa mandataria la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti del Committente per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dal Contratto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di ogni rapporto.
- 1.20.3 Qualora l'esecuzione del Contratto sia stata affidata ad un'ATI le Parti concordano che il mandato ATI dovrà prevedere che saranno emesse esclusivamente dall'impresa mandataria le fatture relative all'esecuzione delle Attività; pertanto, le fatture eventualmente emesse dalla/e mandante/i non saranno efficaci nei confronti del Committente e dovranno essere prontamente annullate con note di credito.

2 Subappalto e Cessione del Contratto

2.1 Subappalto

2.1.1 L'Appaltatore non potrà cedere né subappaltare, in tutto o in parte, le Attività oggetto del presente Contratto salvo preventiva autorizzazione scritta del Committente, da richiedersi con anticipo di almeno quindici giorni lavorativi rispetto alla data di inizio delle Attività (ovvero entro il diverso termine concordato per iscritto con il Committente). In tale caso, l'Appaltatore dovrà presentare al Committente, per ciascun subappaltatore, unitamente alla richiesta, la medesima documentazione che è stata allo stesso richiesta ai sensi del Contratto. Nel caso in cui l'Appaltatore affidi anche solo parte del Contratto in subappalto senza la preventiva

autorizzazione, il Committente può sospendere il pagamento del corrispettivo contrattualmente convenuto e/o avvalersi della facoltà di risoluzione del Contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, come previsto dal successivo articolo 13.1. In caso di diminuzione dei crediti fino a 17 della Patente a Crediti, o di sospensione o di revoca della stessa intestata al subappaltatore, l'Appaltatore si obbliga sin da ora a informare il Committente in tal senso e, dietro richiesta del Committente, a risolvere il contratto di subappalto e ad allontanarlo immediatamente dal cantiere, ferma restando la piena ed esclusiva responsabilità dell'Appaltatore per i danni eventualmente causati a persone o a cose nell'esercizio delle Attività. In caso di inadempimento di detto obbligo, il Committente può avvalersi della facoltà di risoluzione del Contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, come previsto dal successivo articolo 13.1, fermo sempre il diritto del Committente alla richiesta di risarcimento del danno nei confronti dell'Appaltatore.

- 2.1.2 Anche ove il Committente autorizzi in tutto o in parte l'esecuzione dei lavori in subappalto, l'Appaltatore resta, nei confronti del Committente, l'unico responsabile per l'esecuzione dell'Attività secondo quanto previsto dal Contratto. Il Committente ha il diritto di chiedere all'Appaltatore, a sua insindacabile discrezione, di non avvalersi di determinati subappaltatori e, a sua volta, l'Appaltatore assume sin d'ora l'obbligo di adempiere a tale richiesta.
- 2.1.3 Qualora il Committente autorizzi il subappalto, è obbligo dell'Appaltatore inserire, nei contratti stipulati da quest'ultimo con i propri subappaltatori, gli stessi obblighi e garanzie assunti dall'Appaltatore nei confronti del Committente con le presenti Condizioni Generali. In particolare, in caso di subappalto autorizzato dal Committente, in conformità all'articolo 97 comma 3 bis del d.lgs. 81/2008, ove gli apprestamenti, gli impianti e le altre attività di cui al punto 4 dell'Allegato XV siano effettuati dalle imprese esecutrici, l'Appaltatore corrisponde ad esse senza alcun ribasso i relativi oneri della sicurezza.
- 2.1.4 Il Committente ha il diritto di chiedere l'allontanamento dei subappaltatori impegnati all'interno della Sede Operativa del Committente ritenuti non graditi all'interno dell'immobile. L'Appaltatore, a sua volta, ha l'obbligo di ottemperare a tale richiesta.
- 2.1.5 Qualora, durante l'esecuzione del Contratto ed in qualsiasi momento, il Committente ritenga, a sua insindacabile valutazione, il subappaltatore inidoneo ad eseguire l'Attività, sarà facoltà del Committente richiedere la risoluzione del relativo contratto di subappalto e l'allontanamento del subappaltatore medesimo dal luogo dell'esecuzione dell'Attività. L'Appaltatore, a sua volta, ha l'obbligo di ottemperare a tale richiesta.
- 2.1.6 La risoluzione del subappalto non dà diritto all'Appaltatore di pretendere dal Committente indennizzi, risarcimento di danni o spostamento dei termini contrattuali.
- 2.1.7 L'Appaltatore è, in ogni caso, responsabile delle inadempienze o dei ritardi nell'esecuzione del Contratto che dovessero, in qualsiasi modo, derivare da fatto dei propri subappaltatori, anche nel caso in cui lo stesso Appaltatore provi che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da cause non imputabili agli stessi subappaltatori.

2.2 Divieto di Cessione del Contratto da parte dell'Appaltatore

- 2.2.1 Salvo le ipotesi di vicende soggettive dell'Appaltatore che determinino il trasferimento delle posizioni giuridiche dello stesso a titolo universale, quali a titolo esemplificativo, fusioni, scissioni, acquisizioni, trasformazioni societarie, cessioni o affitti di azienda o di un ramo della stessa, è fatto divieto all'Appaltatore di cedere il Contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
- 2.2.2 In caso di violazione del divieto il Committente ha diritto di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, come previsto al successivo paragrafo 13.1, fermo sempre il diritto del Committente alla richiesta di risarcimento del danno nei confronti dell'Appaltatore.

2.3 Facoltà di cessione del Contratto da parte del Committente

2.3.1 Il Committente ha la facoltà di cedere il Contratto, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, a società controllate, controllanti e soggette a comune controllo ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, comma 1 e 2. La cessione sarà efficace nei confronti dell'Appaltatore dalla data della notifica della stessa all'Appaltatore medesimo.

3 Requisiti generali relativi alla salute e sicurezza sul lavoro ed alla protezione dell'ambiente

3.1 Generalità

- 3.1.1 L'Appaltatore è tenuto al rispetto di tutte le prescrizioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori e di protezione dell'ambiente previsti dalla Normativa Applicabile e nella Documentazione Contrattuale nonché, ove applicabile, ad adeguarsi alle disposizioni normative in materia di Patente a Crediti sostenendone i relativi oneri.
- 3.1.2 Il Committente si riserva la possibilità di eseguire verifiche in campo sulle modalità di gestione, da parte dell'Appaltatore e dei suoi eventuali subappaltatori, degli aspetti ambientali e di salute e sicurezza connessi all'Attività e sull'applicazione delle relative procedure e istruzioni operative.
- 3.1.3 Resta inteso che, in conformità con gli articoli 15, 18, 26 e 97 comma 3 *ter* d.lgs. 81/2008, il datore di lavoro dell'Appaltatore, nonché i dirigenti ed i preposti del medesimo, devono essere in possesso di adeguata formazione in materia di salute e sicurezza. A tal fine l'Appaltatore inoltrerà al Committente evidenza dei relativi attestati.
- 3.1.4 In caso di mancata osservanza da parte dell'Appaltatore delle previsioni di cui al presente articolo 3, delle misure di prevenzione e protezione riportate nel DUVRI e/o, più in generale, della Normativa Applicabile in materia di salute e sicurezza dei lavoratori ed ambientale, nonché, in caso di diminuzione dei crediti di cui alla Patente a Crediti in numero inferiore di 17 o, in caso di revoca o di sospensione della Patente a Crediti, il Committente ha il diritto di risolvere il Contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile come previsto dal successivo paragrafo 13.1, ferma restando la piena ed esclusiva responsabilità dell'Appaltatore per i danni eventualmente causati a persone o a cose nell'esercizio delle Attività e l'obbligo in capo all'Appaltatore di notificare tempestivamente e, in ogni caso, entro 5 giorni al Committente ogni circostanza in cui il proprio saldo relativo alla Patente a Crediti

subisca una decurtazione nonché in ogni caso in cui si verifichino le fattispecie di cui al presente articolo. L'Appaltatore terrà manlevato il Committente da ogni eventuale coinvolgimento da parte di terzi (ivi inclusi gli Ausiliari dell'Appaltatore).

3.2 Sostanze e materiali utilizzati o forniti

- 3.2.1 Deve essere evitato l'utilizzo e la fornitura di sostanze o materiali pericolosi per la salute dei lavoratori e l'ambiente. Qualora non fosse possibile evitarlo, l'utilizzo di tali sostanze o materiali deve essere ridotto al minimo tecnicamente possibile. In particolare, devono essere previsti idonei sistemi di contenimento per evitarne la dispersione nell'ambiente, sia in condizioni di esercizio e di manutenzione sia nelle condizioni di emergenza ipotizzabili. In ogni caso, le sostanze ed i materiali utilizzati e/o forniti non devono essere classificabili come cancerogeni o mutageni ai sensi dell'articolo 234 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i., salvo preventiva espressa autorizzazione scritta del Committente.
- 3.2.2 Per ogni sostanza o materiale utilizzato o fornito deve essere fornita la scheda di sicurezza aggiornata.
- 3.2.3 Salva diversa previsione contrattuale, l'Appaltatore è libero di approvvigionarsi dei materiali nei luoghi ritenuti opportuni salva, comunque, la facoltà del Committente di rifiutare i materiali ove non rispondenti alla Normativa Applicabile, alle qualità promesse dall'Appaltatore o necessarie per l'esecuzione dell'Attività. L'utilizzo di materiali di provenienza e qualità diversi rispetto a quelli contrattualmente stabiliti non può, in alcun caso, comportare alcun aumento di costo per il Committente. Il Committente ha facoltà di rifiutare, ove ricorrano giustificati motivi, la proposta dell'Appaltatore di sostituzione dei materiali senza che l'eventuale rifiuto possa dare all'Appaltatore diritto a reclami o pretese di qualsiasi genere.

3.3 Sistemi di gestione salute e sicurezza e tutela ambientale

- 3.3.1 L'Appaltatore è informato dei sistemi di gestione del Committente ed è tenuto a fornire idonea informazione e formazione agli Ausiliari circa le procedure di salute e sicurezza e ambientali adottate dal Committente nella Sede Operativa in cui si svolge l'Attività.
- 3.3.2 L'Appaltatore è tenuto in ogni caso ad individuare e valutare i rischi in tema di salute e sicurezza dei lavoratori ed in materia ambientale connessi all'Attività e alle attività interferenziali svolte presso la Sede Operativa e a collaborare con il Committente ai fini: (i) della elaborazione delle procedure e istruzioni operative eventualmente necessarie per la gestione degli aspetti di salute e sicurezza e ambientali connessi alle specifiche Attività; (ii) della documentazione delle azioni di prevenzione/riduzione degli impatti ambientali e del rispetto delle eventuali prescrizioni autorizzative applicabili.

3.4 Norme antinfortunistiche e informazione sugli infortuni

3.4.1 L'Appaltatore, impegnandosi anche per gli Ausiliari, dovrà attenersi, scrupolosamente e rigorosamente, a quanto prescritto dalla Normativa Applicabile in materia di prevenzione degli

- infortuni e di igiene, salute e sicurezza negli ambienti di lavoro, alle vigenti norme tecniche (CEI; UNI; Norme armonizzate ecc.) applicabili nonché alle procedure del Committente in modo tale da garantire che le Attività siano eseguite in condizioni di assoluta sicurezza per il personale e senza arrecare danni alle persone, alle cose ed alle opere esistenti.
- 3.4.2 In ogni caso, l'Appaltatore deve fornire tempestivamente al Committente le informazioni e i dati inerenti ogni evento infortunistico relativo agli Ausiliari verificatosi presso la Sede Operativa del Committente, nonché ogni ulteriore documentazione inerente all'evento, richiesta dal Committente anche in seguito.

3.5 Art. 26 Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni

- 3.5.1 Nel caso di affidamento dell'Attività all'Appaltatore all'interno della Sede Operativa, il Committente fornisce dettagliate informazioni, anche in modo documentale: a) sui rischi specifici esistenti nell'area in cui sarà svolta l'Attività; b) sulle eventuali interferenze spaziali e temporali con le attività che saranno svolte dagli ausiliari del Committente o da dipendenti di altre imprese; c) sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate. Al fine di favorire la miglior cooperazione fra le Parti, prima dell'inizio delle Attività e durante il periodo dei lavori, potranno essere svolte una o più riunioni di coordinamento per la sicurezza tra responsabili del Committente e dell'Appaltatore ai sensi del D.Lgs. 81/2008. L'Appaltatore è tenuto a partecipare alle riunioni di coordinamento, unitamente alle altre imprese incaricate dell'esecuzione dell'Attività.
- 3.5.2 Informazioni dettagliate sulla gestione della sicurezza e sugli eventuali rischi derivanti dalle attività interferenti sono contenute nel DUVRI.
- 3.5.3 Ai fini della verifica dell'idoneità tecnico professionale, l'Appaltatore si impegna a consegnare senza indugio, ove già non fornito al Committente, il Certificato di Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, nonché la autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale redatta ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445 e l'eventuale ulteriore documentazione richiesta dal Committente ai sensi delle proprie procedure interne messe a disposizione dell'Appaltatore per l'accesso alla Sede Operativa. L'Appaltatore prende atto, in particolare, che l'accesso alla Sede Operativa del Committente è subordinato alla verifica dei requisiti tecnico professionali secondo le modalità indicate nelle procedure aziendali del Committente.
- 3.5.4 Le Parti dichiarano che l'ammontare medio dei costi delle misure adottate per eliminare, o ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni che le Parti prevedono di sostenere nel periodo di durata del Contratto possono essere ragionevolmente stimati nei valori indicati nella Lettera d'Ordine.

3.6 Decreto Legislativo n. 81/2008 Titolo IV e successive modifiche e integrazioni

- 3.6.1 Qualora i lavori eseguiti siano riconducibili nell'ambito di applicazione del D.Lgs. n. 81/2008, Titolo IV, una volta ricevuto dal Committente il PSC, l'Appaltatore deve redigere il POS, che deve essere rispondente ai requisiti di idoneità e di coerenza rispetto al PSC ed essere presentato con congruo anticipo rispetto all'inizio dell'Attività e comunque entro il termine eventualmente stabilito nella Documentazione Contrattuale. In ogni caso, l'Appaltatore deve consegnare ai propri eventuali subappaltatori, prima dell'inizio dei lavori affidati in subappalto, copia del PSC ed integrare o far integrare il proprio POS con l'attività oggetto del subappalto.
- 3.6.2 Il POS e le eventuali proposte di integrazione e/o modifiche al PSC, vanno sottoposti al coordinatore per l'esecuzione delle Attività (CSE), che ai sensi di quanto previsto dall'art. 92 comma 1, punto b, del D.Lgs. n. 81/2008, provvederà a: verificare l'idoneità del POS, considerato come piano complementare di dettaglio del PSC, assicurandone la coerenza con quest'ultimo; effettuerà gli eventuali adeguamenti al PSC, valutando le proposte delle imprese esecutrici; verificherà che le imprese stesse adeguino, se necessario, i rispettivi POS.
- 3.6.3 In nessun caso gli eventuali adattamenti e/o integrazioni daranno luogo ad una modifica o ad un adeguamento dei prezzi contrattuali in quanto l'Appaltatore già in fase di presentazione deve aver valutato tutte le condizioni e i vincoli.

4 Responsabile dei lavori nominato dal Committente, Verifiche del Committente e Rappresentanza dell'Appaltatore

4.1 Responsabile dei lavori nel caso di applicazione del titolo IV D.lgs. 81/2008

- 4.1.1 Prima dell'inizio dei lavori il Committente può nominare:
 - (i) il responsabile dei lavori, ai sensi degli articoli 89 ss. del D.Lgs 81/2008; e/o
 - (ii) il direttore dei lavori,
 - riservandosi, comunque, la facoltà di sostituire l'uno o l'altro, a proprio insindacabile giudizio e discrezione, e obbligandosi esclusivamente a tenere tempestivamente informato l'Appaltatore al riguardo.
- 4.1.2 Il responsabile dei lavori e il direttore dei lavori, nell'ambito delle rispettive competenze e deleghe di funzione, sono i rappresentanti del Committente e, come tali, hanno tutti i poteri a questo spettanti.
- 4.1.3 In nessun caso la presenza o le verifiche del responsabile dei lavori e/o del direttore dei lavori limitano le responsabilità dell'Appaltatore.

4.2 Verifiche del Committente

- 4.2.1 Il Committente ha diritto di controllare e verificare, tramite consulenti esterni, propri rappresentanti e agenti, anche diversi dal responsabile dei lavori e dal direttore dei lavori, la perfetta osservanza da parte dell'Appaltatore di tutte le pattuizioni contrattuali e di tutte le disposizioni impartite dal Committente, nonché il corretto e tempestivo svolgimento da parte dell'Appaltatore medesimo di tutte le Attività.
- 4.2.2 I controlli e verifiche non possono essere invocati come causa di interferenza nelle modalità di conduzione delle prestazioni contrattuali, nonché nel modo di utilizzazione dei mezzi

- d'opera, macchinari e materiali in quanto a tali funzioni è preposto l'Appaltatore in via esclusiva.
- 4.2.3 Qualora il Committente rilevi che l'Appaltatore non stia svolgendo correttamente le Attività o non dia corso ai propri obblighi assunti, la stessa potrà assegnare un termine perentorio entro il quale l'Appaltatore dovrà adempiere. Qualora l'Appaltatore non adempia a quanto richiesto, il Committente ha il diritto di svolgere direttamente o affidare a terzi soggetti l'esecuzione delle Attività non adempiute addebitandone i costi all'Appaltatore e, ove del caso, trattenendone gli importi dal corrispettivo contrattuale ancora dovuto all'Appaltatore. Resta inteso che la mancata formulazione da parte del Committente di contestazioni in merito all'esecuzione dell'Attività, anche a seguito dell'attività di sorveglianza e verifica di cui ai precedenti commi, non può costituire limitazione alcuna della responsabilità dell'Appaltatore in caso di inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti, in qualunque modo accertati, anche successivamente.

4.3 Rappresentanza dell'Appaltatore e comunicazione nominativi preposti

- 4.3.1 L'Appaltatore prima dell'Inizio Attività (come definito al successivo paragrafo 6.3) designa un proprio rappresentante preposto alla direzione dei cantieri e un sostituto che, durante le assenze del primo, sia autorizzato a farne le veci.
- 4.3.2 Il rappresentante dell'Appaltatore ed il suo sostituto, ai quali competono tutte le responsabilità che, a norma delle vigenti disposizioni, derivano dalla conduzione tecnica ed amministrativa del Contratto, devono essere in possesso dei requisiti di legge, essere muniti delle necessarie deleghe e avere adeguata competenza tecnica.
- 4.3.3 Ove il Committente, a suo insindacabile giudizio, richieda all'Appaltatore la sostituzione del rappresentante o del sostituto, l'Appaltatore dovrà provvedere immediatamente e senza oneri per il Committente alla loro sostituzione, nel rispetto delle norme vigenti.
- 4.3.4 L'Appaltatore si impegna a comunicare al Committente i nominativi dei lavoratori con funzione di preposto (come definito ai sensi dell'articolo 2 del D.lgs 81/2008) con riferimento alla Attività
- 4.3.5 Fermo restando quanto indicato all'articolo 2, l'Appaltatore si impegna, nel caso di subappalto, a comunicare al Committente anche i nominativi degli eventuali preposti incaricati dal subappaltatore.

5 Organizzazione e gestione dei cantieri

5.1 Doveri dell'Appaltatore

5.1.1 L'Appaltatore, tenuto conto dell'entità e della natura delle Attività e delle condizioni ambientali, deve provvedere alla progettazione, installazione, costruzione e manutenzione dei più adeguati ed efficienti impianti di cantiere e opere provvisionali necessari allo svolgimento dell'Attività ed al suo compimento a perfetta regola d'arte entro i termini previsti dal Programma Cronologico.

- 5.1.2 Comunque, l'Appaltatore non ha diritto a compensi di sorta se nel corso dei lavori deve modificare, sia sotto il punto di vista qualitativo sia quantitativo, o sostituire, gli impianti di cantiere e le opere provvisionali rispetto alle sue previsioni iniziali, ciò in deroga agli articoli 1660, 1661 e 1664 del Codice Civile.
- 5.1.3 L'Appaltatore deve inoltre tenere costantemente in cantiere le opportune riserve di materiali ed i ricambi per gli impianti di cantiere dei quali deve comunque effettuare, eventualmente anche a mezzo di propria officina, la manutenzione ordinaria e straordinaria.
- 5.1.4 L'Appaltatore deve far sì che i cantieri siano mantenuti in piena efficienza per tutta la durata dei lavori, anche nel caso di sospensione dei lavori, e, fino alla data di ripiegamento di cui al successivo paragrafo 5.2, l'Appaltatore non può allontanare dai cantieri macchinari e attrezzature senza preventivo benestare del Committente.

5.2 Ripiegamento dei cantieri

- 5.2.1 Nel periodo intercorrente tra la data del Termine di Ultimazione e quella dell'accettazione provvisoria dell'ultima partita delle Attività, se l'esecuzione del Contratto è suddivisa in partite, oppure dell'intero Appalto se altrimenti, l'Appaltatore deve dare corso al progressivo ripiegamento dei cantieri, secondo un programma concordato con il Committente, provvedendo alla demolizione delle opere provvisionali, allo smaltimento del materiale da risulta, e lasciando le aree utilizzate pulite e sgombre in modo da evitare danni alle cose e alle persone.
- 5.2.2 In tutti i casi di scioglimento o risoluzione del Contratto, per qualsiasi causa, l'Appaltatore si impegna ad eseguire le attività di cui al paragrafo 5.2.1 previa autorizzazione concessa dal Committente di accesso all'area di cantiere.

6 Esecuzione del Contratto

6.1 Coordinamento rispetto ad altre attività del Committente

6.1.1 Per il migliore coordinamento delle Attività con altre attività svolte dal Committente o dai suoi appaltatori, l'Appaltatore, dal momento del suo insediamento in cantiere e per tutta la durata dei lavori ad esso affidati, deve ottemperare alle indicazioni del Committente.

6.2 Esecuzione delle Attività in partite

- 6.2.1 L'esecuzione delle Attività potrà essere frazionata agli effetti cronologici in singole partite, ciascuna con termini contrattuali differenziati ("**Milestone**").
- 6.2.2 La suddivisione in Milestone non fa venire meno l'unicità del rapporto contrattuale tra Committente e Appaltatore.

6.3 Termini contrattuali

6.3.1 Il Programma Cronologico, qualora incluso nella Documentazione Contrattuale, stabilisce, per ogni Milestone oppure per l'intera esecuzione contrattuale, i seguenti termini:

- (i) inizio dell'Attività ("Inizio Attività" o "IA"), che indica il termine entro il quale l'Appaltatore deve dare inizio all'Attività oggetto della singola Milestone o dell'intero Contratto. Dell'inizio delle Attività di ogni singola Milestone o dell'intero Contratto potrà essere redatto verbale sottoscritto dalle Parti;
- (ii) termine di ultimazione ("**Termine di Ultimazione**" o "**TU**"), che indica il termine entro il quale l'Appaltatore deve completare le Attività e prove di funzionamento di propria competenza oggetto della Milestone o dell'intero Contratto. Dell'ultimazione delle Attività di ogni Milestone o dell'intero Contratto potrà essere redatto verbale, sottoscritto dalle Parti, nel quale devono essere specificati gli eventuali giorni di ritardo o di anticipo rispetto al TU previsto, nonché, le attività iniziate prima del TU che in ogni caso devono essere portate a termine dall'Appaltatore,
- nonché gli altri eventuali termini indicati nella Documentazione Contrattuale.
- 6.3.2 Il Programma Cronologico ha carattere esecutivo e impegna, in ogni caso, l'Appaltatore al rispetto di tutti i termini di tempo in esso indicati. Nel concordare tali termini l'Appaltatore ha tenuto debitamente conto di tutte le alee connesse con l'esecuzione del Contratto e in particolare di quelle relative alle condizioni ambientali.
- 6.3.3 Ove, per effetto di varianti concordate fra le Parti, si determinino variazioni nell'entità di alcune Milestone e dell'intero Contratto, i relativi termini contrattuali saranno, se necessario, congruamente spostati previo accordo tra le Parti.
- 6.3.4 La redazione degli eventuali verbali di IA e TU è subordinata al favorevole esito della verifica di conformità alle pattuizioni contrattuali effettuata dal Committente dell'evento oggetto di verbalizzazione.
- 6.3.5 Nei casi di non completa conformità dell'evento oggetto di verbalizzazione alle pattuizioni contrattuali, che non pregiudichi l'accettazione con riserva dello stesso, verrà redatto l'apposito verbale, fermo restando l'obbligo da parte dell'Appaltatore di sanare le inadempienze evidenziate con le modalità e nei termini concordati.

6.4 Consegna aree

- 6.4.1 Il Committente mette a disposizione dell'Appaltatore le sole aree della Sede Operativa sulle quali si svolgono le Attività; l'Appaltatore dovrà quindi procurarsi, a sua cura e spese, la disponibilità delle ulteriori aree che fossero necessarie.
- 6.4.2 Il Committente comunicherà all'Appaltatore il giorno, l'ora e il luogo fissati per la consegna delle aree in cui dare inizio alle Attività. Della consegna verrà redatto apposito verbale, al quale verranno allegati, eventualmente, i disegni, le planimetrie, i rilievi, i tracciati delle opere e delle installazioni esistenti.
- 6.4.3 Qualora l'Appaltatore non si presenti nel giorno e nell'ora stabiliti, oppure si rifiuti di ricevere la consegna, gli verrà assegnato un termine perentorio, trascorso inutilmente il quale il Committente avrà diritto di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile come previsto al successivo paragrafo 13.1.

6.5 Consegna delle milestone

6.5.1 Successivamente alla consegna di cui al precedente paragrafo 6.4, hanno luogo, se il Contratto viene frazionato in Milestone, le consegne delle singole partite di lavoro da parte del Committente all'Appaltatore, secondo quanto stabilito nel Programma Cronologico. All'atto di consegna, il Committente comunica all'Appaltatore le prescrizioni riguardanti le singole Milestone.

6.6 Giornale dei lavori

- 6.6.1 Il Committente segue lo svolgimento dell'Attività mediante annotazione in un apposito giornale dei lavori che, con la frequenza stabilita e comunque ogni qualvolta il Committente stesso ne faccia apposita richiesta, deve essere firmato dall'Appaltatore, il quale ha, comunque, il diritto di annotare sul giornale dei lavori, le eventuali osservazioni in merito. La rinuncia dell'Appaltatore ad avvalersi di tale diritto implica l'accettazione delle circostanze e delle informazioni indicate dal Committente nel giornale dei lavori.
- 6.6.2 Il Committente consegna all'Appaltatore una copia del giornale dei lavori firmata dai rappresentanti del Committente.
- 6.6.3 Nel giornale dei lavori il Committente riporta quotidianamente, oppure settimanalmente, a seconda del caso, con riferimento al giorno lavorativo precedente, o alla settimana precedente, ogni notizia di rilievo relativa ai lavori, nonché, eventualmente, alle condizioni ambientali e meteorologiche.

6.7 Prevenzione e risarcimento dei danni

- 6.7.1 L'Appaltatore nella fase di esecuzione del Contratto deve porre in atto di sua iniziativa ogni provvedimento ed usare ogni diligenza per evitare danni di qualsiasi genere a persone e cose. L'Appaltatore deve in particolare adottare tutte le disposizioni necessarie affinché i macchinari, le attrezzature e i mezzi d'opera utilizzati non possano subire o a loro volta arrecare danni da e/o a personale dipendente o a terzi o a cose.
- 6.7.2 In ogni caso, fermo quanto previsto al precedente paragrafo 1.12 in tema di assicurazioni, al risarcimento dei danni eventualmente verificatisi provvede l'Appaltatore, a carico del quale ricadono, altresì, tutti i danni, perdite o avarie che comunque dovessero verificarsi, durante il corso dei lavori e fino all'accettazione provvisoria dell'ultima Milestone, ai propri macchinari, attrezzature e mezzi d'opera utilizzati, ciò anche in deroga all'art. 1673, comma 2, del Codice Civile.
- 6.7.3 L'Appaltatore è tenuto ad intervenire a garanzia in caso di pretese di terzi o nei giudizi che fossero intentati da terzi contro il Committente in relazione ai fatti di cui al presente articolo, al fine di lasciare integralmente indenne il Committente da qualsiasi danno, onere o passività di sorta e, in ogni caso, chiedendo l'immediata estromissione del Committente da tali giudizi.

6.8 Sospensione dei lavori da parte del Committente per fatto proprio del Committente

6.8.1 Il Committente si riserva il diritto, in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo, di sospendere temporaneamente, per fatto proprio e senza obbligo di comunicarne i motivi, l'esecuzione di

- una o più Milestone o anche di tutta l'Attività, dandone, con congruo preavviso, comunicazione all'Appaltatore, per iscritto con le modalità e agli indirizzi indicati nella Lettera d'Ordine. La sospensione ha effetto a partire dal giorno stabilito nella comunicazione.
- 6.8.2 L'Appaltatore deve, da tale data, far cessare le relative Attività lasciando immutata la consistenza degli eventuali macchinari, attrezzature e mezzi d'opera utilizzati per il compimento delle Attività e provvedendo alla loro custodia e conservazione.
- 6.8.3 La ripresa delle Attività sarà richiesta all'Appaltatore dal Committente con congruo anticipo a mezzo comunicazione scritta nelle modalità e agli indirizzi indicati nella Lettera d'Ordine e deve avvenire non oltre il giorno ivi stabilito.
- 6.8.4 Le Parti si danno reciprocamente atto che nulla spetta all'Appaltatore nel caso in cui la sospensione e/o le sospensioni perdurino fino alla metà del tempo contrattuale convenuto; in caso di superamento di detto periodo temporale l'Appaltatore avrà diritto ai sensi dell'art. 1382 c.c. soltanto alle spese generali fino a un massimo pari al 13% dell'importo del contratto, rapportate al periodo di durata della sospensione.
- 6.8.5 In ogni caso l'Appaltatore vanta il diritto allo slittamento del termine contrattuale proporzionato al periodo di durata della sospensione, salva diversa pattuizione delle Parti
- 6.8.6 L'Appaltatore ha diritto di recedere dal Contratto nel caso in cui la sospensione discrezionale dei lavori in corso di esecuzione (frazionati o meno in Milestone) sia totale e superi la durata continuativa di 180 (centottanta) giorni.
- 6.8.7 Della sospensione delle prestazioni contrattuali e della eventuale successiva ripresa vengono redatti appositi verbali.

6.9 Sospensione dei lavori da parte del Committente con giustificato motivo

- 6.9.1 Il Committente, in qualsiasi momento, può autorizzare o disporre per iscritto sospensioni temporanee totali o parziali dell'esecuzione delle Attività di una o più Milestone o anche di tutte le Attività, qualora:
 - (i) cause di comprovata Forza Maggiore, , Pubblico interesse, ragioni di necessità sopravvenuta impediscano che le Attività procedano utilmente;
 - (ii) impedimenti, dipendenti da circostanze speciali impreviste, di qualsiasi natura pregiudichino il buon andamento o la esecuzione a regola d'arte dell'Attività.
- 6.9.2 Nei predetti casi le sospensioni non danno diritto all'Appaltatore a compensi di sorta ivi compresi indennizzi, risarcimenti o rimborsi di qualsiasi spesa, spettando all'Appaltatore solo lo slittamento dei relativi termini contrattuali.
- 6.9.3 Solo se la durata complessiva di totale sospensione del compimento della Attività risulti superiore a 180 (centottanta) giorni, le Parti potranno concordare per il periodo eccedente le modalità di gestione del cantiere e l'eventuale compenso forfettario giornaliero all'Appaltatore per la custodia, conservazione e manutenzione delle opere e dei cantieri in detto periodo.
- 6.9.4 La sospensione e la ripresa delle Attività sarà richiesta all'Appaltatore dal Committente con congruo anticipo mediante comunicazione scritta nelle modalità e agli indirizzi indicati nella Lettera d'Ordine e deve avvenire nella data ivi indicata.

6.9.5 Della sospensione delle Attività e della eventuale successiva ripresa vengono redatti appositi verbali.

6.10 Spostamento dei termini contrattuali

- 6.10.1 Nel caso di interruzione dell'Attività o di ritardo nella sua esecuzione, determinato da una o più delle cause di seguito elencate, l'Appaltatore può richiedere lo spostamento dei termini contrattuali per un periodo da concordare con il Committente:
 - (i) eventi di Forza Maggiore.
 - (ii) spostamenti e sospensioni dei termini contrattuali ai sensi dei paragrafi 6.8 e 6.9;
 - (iii) ritardi nel montaggio e/o nella messa in servizio di apparecchiature o di impianti che determinino un ritardo nei programmi di esecuzione dell'Attività, riferibili ad attività estranee al rapporto contrattuale e in carico a soggetti terzi diversi dai subappaltatori e/o Ausiliari dell'Appaltatore;
 - (iv) mancata consegna da parte del Committente, alle date prefissate, dei materiali di sua proprietà da montare a cura dell'Appaltatore.
- 6.10.2 L'Appaltatore è tenuto a presentare al Committente entro e non oltre 24 ore dal verificarsi di un evento di cui al paragrafo 6.10.1 che precede, a pena di decadenza, domanda di proroga scritta, debitamente motivata e documentata. Ricevuta la richiesta, il Committente determina per iscritto l'entità della proroga, tenuto conto anche di eventuali corresponsabilità dell'Appaltatore.
- 6.10.3 Lo spostamento dei termini contrattuali, anche se non dipendente dalla volontà dell'Appaltatore, non costituisce motivo per una richiesta di maggiori oneri o maggior compenso da parte dello stesso, anche in deroga all'articolo 1664 del Codice Civile.

6.11 Divieto dell'Appaltatore di sospendere o rallentare le Attività

- 6.11.1 Salvo quanto disciplinato al precedente paragrafo 6.10, per nessun motivo, neppure in caso di controversie, l'Appaltatore può sospendere o rallentare di sua iniziativa le Attività dedotte in Contratto.
- 6.11.2 Per qualunque arbitraria sospensione dell'esecuzione dei lavori da parte dell'Appaltatore, Committente ha facoltà di risolvere il Contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, come previsto al successivo paragrafo 13.1.

6.12 Esecuzione in danno

- 6.12.1 Qualora l'Appaltatore non dia corso in tutto o in parte all'esecuzione di quanto ordinato dal Committente anche dopo l'assegnazione di un termine perentorio commisurato all'urgenza, il Committente avrà il diritto di procedere direttamente alla loro esecuzione, utilizzando, a tal fine, la propria organizzazione o quella di terzi.
- 6.12.2 Tutti gli oneri e i costi che il Committente dovesse eventualmente sopportare saranno a carico dell'Appaltatore, che rinuncia sin d'ora ad avanzare eccezioni volte ad ostacolarne la richiesta.

6.13 Pulizia

6.13.1 I cantieri e le opere devono essere mantenuti adeguatamente puliti e ordinati dall'Appaltatore e dai suoi eventuali subappaltatori durante tutto il corso delle Attività di sua competenza.

7 Mezzi, macchinari e attrezzature forniti dal Committente

7.1 Oggetto

7.1.1 Qualora la specificità della Attività lo richieda, le Parti possono concordare, tramite la sottoscrizione di un atto di concessione in uso/noleggio Mezzi (l'"Atto di Concessione in Uso/Noleggio Mezzi") conforme al modello allegato (Allegato 7.1.1), che il Committente conceda all'Appaltatore l'utilizzo di eventuali attrezzature e/o macchinari e/o mezzi d'opera (in genere, i "Mezzi" o, singolarmente, il "Mezzo") di proprietà e/o nella disponibilità dello stesso Committente ai termini ed alle condizioni di cui al presente articolo e dell'Atto di Concessione in Uso/Noleggio Mezzi medesimo.

7.2 Impegni e garanzie dell'Appaltatore

- 7.2.1 Fermo il rispetto delle normative in materia di salute e sicurezza ex d.lgs. 81/2008, l'Appaltatore si impegna a far sì (e, in ogni caso, garantisce) che:
 - (i) sia indicato specificamente nell'Atto di Concessione in Uso/Noleggio Mezzi il nominativo di ciascun lavoratore incaricato dell'utilizzo di ciascun Mezzo;
 - (ii) ciascun lavoratore incaricato dell'utilizzo sarà formato ed addestrato secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e, ove si tratti di attrezzature di cui all'articolo 73, comma 5, d.lgs. n. 81/2008, che sarà in possesso della specifica abilitazione ivi prevista;
 - (iii) i Mezzi saranno utilizzati in conformità delle istruzioni e prescrizioni per il funzionamento e la manutenzione contenute nel libretto d'uso e manutenzione e non sarà apportata alcuna modifica agli stessi e ai dispositivi di sicurezza sui medesimi installati;
 - (iv) utilizzerà i Mezzi esclusivamente in conformità alla destinazione d'uso di ciascun Mezzo ed esclusivamente per l'esecuzione delle Attività;
 - (v) verserà in favore del Committente, ove previsto, il corrispettivo individuato nell'Atto di Concessione in Uso/Noleggio Mezzi, consentendo fin d'ora il pagamento mediante compensazione con i crediti al medesimo spettanti in virtù dell'esecuzione del Contratto;
 - (vi) sottoscriverà adeguata polizza assicurativa per danni contro terzi (R.C.T.) per l'intera durata dell'utilizzo dei Mezzi con clausole conformi alla prassi assicurativa del settore (in particolare con riferimento ai massimali di indennizzo), consegnandone copia al Committente contestualmente alla sottoscrizione dell'Atto di Concessione in Uso/Noleggio Mezzi;
 - (vii) assumerà la custodia dei Mezzi per tutta la durata dell'utilizzo, impegnandosi a restituire gli stessi, alla scadenza indicata nell'Atto di Concessione in Uso/Noleggio Mezzi nello stesso stato di conservazione e manutenzione del momento della consegna da parte del Committente, salvo l'ordinaria usura;

(viii) informerà immediatamente il Committente di qualsiasi malfunzionamento, sospendendone senza ritardo l'utilizzo e mettendo in sicurezza i Mezzi affinché non rechi danno alla funzionalità dello stesso e/o a persone e cose.

7.3 Responsabilità dell'Appaltatore e manleve

7.3.1 L'Appaltatore assume l'esclusiva responsabilità derivante dall'utilizzo dei Mezzi, manlevando e tenendo indenne il Committente da qualsiasi responsabilità per danni cagionati a persone e/o a cose (ivi inclusi gli stessi Mezzi) come conseguenza, dolosa o colposa, dell'utilizzo dei Mezzi. In particolare, l'Appaltatore si impegna a manlevare e tenere indenne il Committente per il pagamento di qualsiasi somma a titolo risarcitorio, indennitario, sanzionatorio (o qualsiasi altro titolo) venisse richiesta da chiunque, ivi compresi dai dipendenti dell'Appaltatore, come conseguenza dell'utilizzo e/o della detenzione dei Mezzi anche per danneggiamento o perimento degli stessi, per atto o fatto proprio e/o di terzi. In ogni caso, l'Appaltatore sarà responsabile nei confronti del Committente per qualsiasi conseguenza pregiudizievole derivante dalla violazione delle obbligazioni e garanzie di cui al precedente articolo 7.2.

7.4 Risoluzione e recesso della concessione Mezzi

- 7.4.1 Resta ferma la facoltà del Committente di ispezione dei Mezzi. Il Committente avrà facoltà di dichiarare risolta la concessione in uso o il noleggio dei Mezzi (a seconda del caso), mediante comunicazione scritta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, in caso di violazione da parte dell'Appaltatore di anche solo uno degli obblighi previsti al paragrafo 7.2.
- 7.4.2 Il Committente potrà, in qualsiasi momento, recedere unilateralmente dalla concessione in uso o dal noleggio dei Mezzi (a seconda del caso), dandone comunicazione scritta all'Appaltatore almeno 5 giorni prima dalla data in cui il recesso avrà effetto.

8 Prezzi contrattuali

8.1 Remuneratività dei prezzi contrattuali

- 8.1.1 I prezzi contrattuali si riferiscono all'Attività completata a perfetta regola d'arte, secondo le prescrizioni e modalità indicate nel Contratto e, nel caso di contratto di appalto d'opera, le opere oggetto del Contratto dovranno essere perfettamente rispondenti allo scopo cui sono destinate. I prezzi contrattuali coprono tutti gli oneri, i costi e le spese derivanti dal Contratto.
- 8.1.2 L'Appaltatore deve provvedere a sua cura e spese alla mano d'opera, ai materiali, agli impianti di cantiere, alle opere provvisionali e, più in generale, a tutto quanto necessario alla completa realizzazione delle Attività.
- 8.1.3 L'Appaltatore riconosce la piena remuneratività dei prezzi contrattuali. Tali prezzi coprono, quindi, nel loro insieme l'utile dell'Appaltatore oltre alla totalità delle spese, dei costi e di tutti gli oneri inerenti alla prestazione oggetto del Contratto. L'Appaltatore rinuncia irrevocabilmente ad avanzare riserve o contestazioni in merito alla non remuneratività dei prezzi, qualunque ne sia la causa.

- 8.1.4 L'Appaltatore rinuncia irrevocabilmente, in deroga all'art. 1664 del Codice Civile, ad avanzare richieste e a ottenere variazioni dei prezzi in conseguenza di circostanze, anche imprevedibili, che abbiano determinato un aumento, di qualsiasi entità, dei costi inerenti alle prestazioni oggetto del Contratto (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, costo della mano d'opera, dei materiali ecc.).
- 8.1.5 L'Appaltatore, avendo piena conoscenza dei luoghi e avendo eseguito un'approfondita analisi delle condizioni ambientali, rinuncia irrevocabilmente, in deroga all'art. 1664 del Codice Civile, al diritto di ottenere un incremento dei prezzi o un ulteriore compenso qualora, nel corso dell'esecuzione delle Attività, si manifestino difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili, anche imprevedibili, che rendano più onerosa, anche notevolmente, la prestazione oggetto del Contratto.
- 8.1.6 L'Appaltatore, con la stipula, riconosce di aver tenuto conto e di essere remunerato per qualsiasi onere relativo alla corresponsione di paghe, premi, indennità, rimborsi e somministrazioni non previsti o comunque eccedenti quanto stabilito dai contratti collettivi di lavoro, avendo pienamente valutato il costo effettivo della mano d'opera anche in base alle condizioni ambientali nonché per ogni onere riferentesi al lavoro straordinario, festivo e notturno che fosse necessario per l'esecuzione dei lavori entro i termini contrattuali.

8.2 Varianti e loro valutazione economica

- 8.2.1 Il Committente, durante l'esecuzione delle Attività, ha la facoltà di chiedere e ottenere prestazioni che non siano previste nella Documentazione Contrattuale convenendone il relativo corrispettivo anche eventualmente ricorrendo a nuovi prezzi.
- 8.2.2 La valutazione economica delle varianti è determinata sulla base della richiesta formulata dal Committente e dall'offerta presentata dall'Appaltatore, tenendo conto di tutte le norme contrattuali e in linea con i prezzi contrattuali, oppure, quando ciò non sia possibile, in via analitica sulla base dei costi elementari della mano d'opera, dei noleggi e dei materiali di tempo in tempo applicabili.
- 8.2.3 L'offerta dell'Appaltatore deve essere accompagnata da documenti tecnici ed economici necessari a consentire al Committente la valutazione delle variazioni della consistenza dell'Attività e dei relativi costi per effetto dell'introduzione delle varianti stesse. Detti documenti devono essere analoghi, in particolare per quanto riguarda il grado di dettaglio, a quelli redatti dall'Appaltatore in sede di offerta.
- 8.2.4 In caso di mancato accordo l'Appaltatore è tenuto comunque, in parziale deroga all'articolo 1660 del Codice Civile, a dare corso all'esecuzione delle Attività con le modalità richieste dal Committente. In questo caso sono ammessi in contabilità i prezzi fissati dal Committente, salvo il diritto dell'Appaltatore di avanzare, nei termini e con le modalità del successivo paragrafo 14.1, specifiche riserve.
- 8.2.5 Resta inteso che eventuali attività svolte dall'Appaltatore in difformità rispetto alle previsioni di Contratto, che non siano state preventivamente autorizzate e formalizzate per iscritto dal Committente, non danno titolo a compensi, indennizzi e rimborsi di sorta.

8.3 Prestazioni a consuntivo

- 8.3.1 Durante le fasi di esecuzione del Contratto il Committente può richiedere con congruo preavviso all'Appaltatore, il quale è tenuto ad adempiere, l'esecuzione di alcune prestazioni accessorie inerenti al Contratto.
- 8.3.2 Anche per queste prestazioni l'Appaltatore è tenuto a mettere tempestivamente a disposizione del Committente la propria organizzazione ed è pertanto obbligato a provvedere, sotto la sua esclusiva responsabilità, a quanto comunque occorra.
- 8.3.3 In deroga all'art. 1660 e 1661 del Codice Civile, l'esecuzione di prestazioni di cui al primo comma non dà diritto, di regola, allo spostamento dei termini contrattuali. Il compenso per tali ulteriori prestazioni sarà oggetto di trattative tra le Parti.
- 8.3.4 In caso di mancato accordo, l'Appaltatore è tenuto comunque, in parziale deroga all'articolo 1660 del Codice Civile, a dare corso all'esecuzione della prestazione con le modalità richieste dal Committente. In questo caso sono ammessi in contabilità i nuovi prezzi fissati dal Committente, salvo il diritto dell'Appaltatore di avanzare, nei termini e con le modalità del successivo paragrafo 14.1, specifiche riserve.

8.4 Invariabilità dei corrispettivi

I corrispettivi contrattuali si intendono fissi e invariabili, salvo diversa indicazione nella Lettera d'Ordine.

9 Contabilità

9.1 Contabilità dei compensi a misura

- 9.1.1 Le quantità sono contabilizzate in base alle unità di misura previste nelle norme contrattuali di misurazione.
- 9.1.2 I computi sono sviluppati in base alle dimensioni fissate nei disegni di progetto o in base a quelle stabilite per iscritto dal Committente. Ove si riscontrino in contraddittorio dimensioni inferiori, in caso di accettazione da parte del Committente, si contabilizzano le dimensioni effettive rilevate.

9.2 Procedura contabile dei compensi a misura

- 9.2.1 Con il procedere dei lavori, dopo i rilievi in contraddittorio, il Committente effettua la determinazione e la classificazione delle quantità eseguite su appositi libretti di misura.
- 9.2.2 Tali libretti devono essere firmati ad ogni aggiornamento dall'Appaltatore, il quale ha la facoltà di firmare anche con riserva. Qualora l'Appaltatore si astenga dal partecipare ai rilievi o dal firmare i libretti di misura, Committente, dopo avergli trasmesso regolare invito a mezzo lettera raccomandata, procede al rilievo stesso con il concorso di due testimoni che firmano i libretti di misura; le misurazioni ivi riportate fanno piena fede nei confronti dell'Appaltatore.

9.2.3 Il Committente si riserva la facoltà, in casi di particolare necessità ed urgenza, di iscrivere sui libretti delle misure quantità provvisorie derivanti da una sua insindacabile valutazione del lavoro eseguito.

9.3 Contabilità dei compensi a corpo

9.3.1 Il prezzo a corpo è contabilizzato in quote percentuali così come stabilite nel Contratto, alle scadenze ivi fissate, previo accertamento, di norma in contraddittorio, degli eventi contrattualmente stabiliti.

9.4 Procedura contabile dei compensi a corpo

9.4.1 Il Committente, ove ne ravveda la necessità, riporta nei libretti delle misure di cui al precedente paragrafo 9.2.1, con il procedere dei lavori, le risultanze degli accertamenti sopra previsti.

9.5 Contabilità dei compensi a consuntivo

9.5.1 Le prestazioni a consuntivo saranno compensate in base ai prezzi contrattuali applicati al tempo di effettivo impiego della mano d'opera, macchinari, attrezzature e mezzi d'opera utilizzati nell'Attività ed alle quantità di materiali effettivamente impiegati.

9.6 Procedura contabile dei compensi a consuntivo

9.6.1 Le prestazioni a consuntivo devono essere elencate con frequenza giornaliera nel giornale dei lavori a consuntivo in cui sono indicate le Attività eseguite, le qualifiche e il tempo di effettivo impiego della mano d'opera, dei macchinari, attrezzature e mezzi d'opera e la descrizione e quantità dei materiali forniti. I predetti giornali dei lavori, redatti in contraddittorio, devono essere firmati dall'Appaltatore, il quale ha diritto di firmarli anche con riserva e costituiscono il documento in base al quale sono contabilizzate le prestazioni a consuntivo.

9.7 Registro di contabilità

- 9.7.1 Il registro di contabilità è aggiornato alle scadenze periodiche previste nel Contratto. Le quantità annotate nei libretti di misura sono trascritte sul registro di contabilità ed elevate a valore con l'applicazione dei prezzi contrattuali. Ogni aggiornamento del registro di contabilità, messo a disposizione dal Committente presso i propri uffici, deve essere sottoscritto, in tutte le pagine, dall'Appaltatore, entro quindici giorni dall'invito del Committente. Contestualmente, il Committente consegna all'Appaltatore copia dei documenti sottoscritti.
- 9.7.2 Nel registro di contabilità sono registrati, di volta in volta, anche gli eventuali importi relativi a sospensioni, compensi, penali ed agli altri eventuali addebiti comunque mossi dal Committente.
- 9.7.3 Nel caso di mancata presentazione dell'Appaltatore entro il termine suddetto, si danno come accertate ed accettate le registrazioni fatte dal Committente e l'Appaltatore decade dal diritto di far valere, in qualunque modo e tempo, riserve o richieste che a esse si riferiscano.

10 Pagamenti

10.1 Situazioni di avanzamento lavori

10.1.1 Con riferimento a quanto riportato nel registro di contabilità, il Committente predispone la situazione progressiva di avanzamento lavori (S.A.L.), che viene emessa entro 30 (trenta) giorni dalla fine del periodo cui la situazione fa riferimento. Copia di detta situazione sarà consegnata all'Appaltatore che emetterà fattura per il corrispondente importo.

10.2 Pagamenti S.A.L.

- 10.2.1 All'Appaltatore verrà corrisposto un pagamento pari all'intero ammontare corrispondente a quello della situazione progressiva predetta, salvo diversa pattuizione contrattuale.
- 10.2.2 I pagamenti all'Appaltatore degli importi risultanti delle S.A.L. saranno effettuati dal Committente solo in base alle risultanze delle S.A.L. stesse. Per nessun motivo verranno corrisposti all'Appaltatore altri pagamenti che non siano quelli sopra specificati, né verrà accordato il versamento frazionato o comunque anticipato dei pagamenti medesimi. L'Appaltatore, pertanto, dovrà sempre allegare alla fattura la S.A.L. corrispondente e, in ogni caso, non potrà emettere fattura prima che sia emessa detta S.A.L.
- 10.2.3 L'emissione delle S.A.L. e il pagamento delle stesse non potranno mai valere come accettazione delle Attività né delle quantità registrate, facendo fede a tal fine solo le risultanze dell'accettazione definitiva.
- 10.2.4 Nel caso di lavori edili, prima di procedere al saldo finale dei lavori, il Committente verifica la congruità dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva.
- 10.2.5 Le fatture emesse in violazione delle condizioni e dei termini di cui alla presente clausola saranno inefficaci nei confronti del Committente e saranno, pertanto, respinte e restituite all'Appaltatore.

10.3 Modalità di pagamento e interessi

- 10.3.1 Le Parti concordano che il pagamento delle fatture emesse in conformità al Contratto sarà effettuato a 90 giorni fine mese data fattura, salvo diversa espressa indicazione nella Lettera d'Ordine.
- 10.3.2 In caso di ritardato pagamento gli interessi moratori saranno pari a tasso legale maggiorato dell'1 (uno) % e, in deroga all'art. 4 del D.lgs. 231/02, inizieranno a decorrere solo previa ricezione da parte del Committente di specifica e motivata richiesta scritta di pagamento effettuata dall'Appaltatore.
- 10.3.3 Gli interessi moratori saranno, quando applicabili, totalmente satisfattivi di ogni richiesta o diritto di risarcimento del danno dell'Appaltatore in relazione ai ritardati pagamenti, è dunque escluso il maggior danno ex art. 1224 Codice Civile.

10.4 Divieto di cessione dei crediti

10.4.1 I crediti scaturenti dal presente Contratto non potranno in alcun modo essere ceduti dall'Appaltatore, nemmeno parzialmente.

10.4.2 Nel caso in cui l'Appaltatore richieda con comunicazione scritta al Committente di cedere un credito che sorge dal Contratto ed Committente dia il proprio consenso, le Parti convengono che l'atto di cessione per essere efficace nei confronti del Committente sarà, a cura dell'Appaltatore notificato al Committente ai sensi di Legge.

11 Accettazione delle opere

11.1 Norme generali di accettazione

- 11.1.1 Dalla data di inizio dell'Attività fino all'accettazione provvisoria, definita al seguente paragrafo 11.2, l'Appaltatore è responsabile della buona conservazione dei macchinari e/o apparecchiature utilizzate per il compimento delle Attività, secondo le procedure approvate dal Committente.
- 11.1.2 L'Appaltatore è tenuto a provocare in tempo utile l'accertamento in contraddittorio di quanto oggetto dell'Attività, in particolare di quanto non potrebbe essere in seguito suscettibile di constatazione od accertamento. In mancanza dell'accertamento in contraddittorio avranno valore, a tutti gli effetti contrattuali, le determinazioni del Committente.
- 11.1.3 L'opera risultante dall'Attività deve rispondere esattamente a tutti i requisiti contrattuali, alla Documentazione Contrattuale, e a tutte le prescrizioni impartite dal Committente, nonché ai disegni consegnati o approvati dal Committente stesso e deve essere eseguita in perfetta regola d'arte ed essere esente da ogni difetto. Per quanto non risultasse non conforme ai requisiti contrattuali, l'Appaltatore è tenuto in ogni caso ad eseguire, a propria cura e spese, tutti gli interventi necessari a rendere l'opera integralmente conforme ai requisiti ed alle prescrizioni poc'anzi menzionate.
- 11.1.4 Il Committente ha la facoltà di rifiutare le Attività ritenute non conformi, o di accettare le stesse rettificando i corrispettivi contrattuali, fermo restando, in ogni caso, il diritto del Committente di avvalersi della garanzia di cui al successivo articolo 12 e salvo il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno che lo stesso dovesse subire.

11.2 Accettazione provvisoria

11.2.1 Dopo che è stato constatato l'avvenuto Termine di Ultimazione di una singola Milestone o, in caso di Contratto non frazionato in Milestone, dell'Attività oggetto del Contratto, vengono effettuate, in presenza dell'Appaltatore, alla data stabilita dal Committente e comunque entro 60 (sessanta giorni) dal Termine di Ultimazione, le constatazioni, verifiche e prove necessarie per accertare se la Attività oggetto della Milestone o dell'intero Contratto sia provvisoriamente accettabile. In caso affermativo viene redatto verbale di accettazione provvisoria. Tale verbale viene sottoscritto anche dall'Appaltatore, il quale può formulare riserve riguardanti esclusivamente le operazioni sulla relativa Milestone o, in caso di Contratto non frazionato in Milestone, all'Attività nel complesso, ferme le decadenze di cui agli articoli 6.10.2. e 14.1.

11.3 Accettazione definitiva

11.3.1 Le operazioni di accettazione definitiva debbono concludersi entro e non oltre 90 (novanta) giorni dalla data dell'ultimo dei verbali di accettazione provvisoria.

- 11.3.2 Il Committente, visti gli atti contrattuali ed in particolare i verbali di accettazione provvisoria, effettua le ulteriori constatazioni, verifiche e prove necessarie per l'accettazione definitiva.
- 11.3.3 Il Committente può prescrivere eventuali ulteriori attività necessarie affinché la prestazione nel suo complesso sia rispondente a tutti i requisiti contrattuali, e non presenti vizi o difformità. Tali ulteriori attività devono essere eseguite a cura e spese dell'Appaltatore entro un termine ragionevole stabilito dal Committente, il quale, in caso di inadempienza parziale o totale, può provvedervi direttamente imputando i costi e le spese all'Appaltatore.
- 11.3.4 Eseguite le attività prescritte, il Committente redige il verbale di accettazione definitiva. Il verbale di accettazione definitiva deve essere firmato dall'Appaltatore, che in tale sede può esprimere riserve solo limitatamente alle operazioni di accettazione definitiva.
- 11.3.5 L'accettazione definitiva non esonera l'Appaltatore dalle responsabilità che a esso derivino dal Contratto o della Legge, e non priva il Committente del diritto di rivendicare vizi o difformità non effettivamente a sua conoscenza, in parziale deroga all'art. 1667 del Codice Civile.

11.4 Liquidazione finale a saldo

11.4.1 Con la firma da parte dell'Appaltatore del verbale di accettazione definitiva sarà effettuata l'eventuale liquidazione finale a saldo ove risultino accrediti e deduzioni da introdurre in contabilità per effetto delle risultanze dell'accettazione definitiva.

12 Lettere di garanzia, garanzia penali e premi

12.1 Lettere di Garanzia

- 12.1.1 L'Appaltatore, ove richiesto nella Lettera d'Ordine e sulla base dei modelli ivi allegati, si impegna a consegnare al Committente le seguenti garanzie:
 - 12.1.2 un *advanced payment bond* pari al valore dell'anticipo di pagamento a garanzia della restituzione dell'anticipo medesimo, in accordo con quanto pattuito nella Lettera d'Ordine ("**Advanced Payment Bond**");
 - (i) un *performance bond* ("**Performance Bond**"), che andrà a coprire il periodo di durata delle Attività fino all'accettazione provvisoria da parte del Committente;
 - (ii) contestualmente all'accettazione provvisoria, che è condizione per il rilascio del medesimo, un *warranty bond* ("**Warranty Bond**"), in sostituzione del Performance Bond, che andrà a coprire il periodo di garanzia individuato ai sensi del Contratto.
- 12.1.3 L'Advanced Payment Bond, il Performance Bond e il Warranty Bond dovranno avere le seguenti caratteristiche:
 - (a) emessi da un primario istituto bancario o assicurativo autorizzato ad operare in Italia ai sensi della vigente normativa a condizione che sia di gradimento del Committente;
 - (b) siano efficaci alla data di consegna al Committente;
 - (c) costituiscano una garanzia bancaria autonoma e a prima richiesta e siano in ogni caso redatti in forma e sostanza conforme al rispettivo modello allegato alla Lettera d'Ordine e di gradimento del Committente.

12.1.4 Qualora l'Appaltatore non consegni l'Advanced Payment Bond e/o il Performance Bond e/o il Warranty Bond nei termini ed alle condizioni indicate nella Lettera d'Ordine, il Committente avrà la facoltà di risolvere il Contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile secondo le modalità di cui all'articolo 13.1 che segue.

12.2 Garanzia

- 12.2.1 L'Appaltatore garantisce al Committente l'assenza di vizi e difetti (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di progettazione e di costruzione) dell'opera o del servizio oggetto del Contratto.
- 12.2.2 Durante il periodo di garanzia l'Appaltatore si impegna, a sue spese e tenendo il Committente indenne da ogni danno, a eseguire prontamente tutte le operazioni necessarie per smontare, riparare e rimontare, o fornire a nuovo in opera, e collaudare, quelle parti che si manifestassero difettose per cattiva qualità di materiale o di lavorazione, o per errata progettazione o, comunque, per difformità rispetto a quanto pattuito nel Contratto.
- 12.2.3 La durata del periodo di garanzia, salvo diverse indicazioni nell'ulteriore Documentazione Contrattuale è stabilita in 24 mesi dal Termine di Ultimazione o dal completamento di ogni singola Attività oggetto del Contratto approvata dal Committente.
- 12.2.4 Per tutte le parti che siano state sostituite, il periodo di garanzia si estende di 12 mesi a partire dalla data di sostituzione.
- 12.2.5 Tutte le spese di sostituzione o riparazione, incluse quelle relative alle eventuali varianti che per effetto di quanto sopra fosse necessario apportare ad altre parti di beni di proprietà del Committente eventualmente coinvolti dall'esecuzione dell'appalto, sono a carico dell'Appaltatore, ciò anche in deroga agli articoli 1660, 1661 e 1664 del Codice Civile.

12.3 Penali per ritardata ultimazione

- 12.3.1 Qualora l'effettivo Termine di Ultimazione, risultasse posteriore al rispettivo termine contrattuale definito nella Lettera d'Ordine, eventualmente posticipato per effetto di proroghe concordate o di modifiche al Programma Cronologico, sono stabilite a carico dell'Appaltatore, per il semplice ritardo, le penalità previste nella Lettera d'Ordine, fermo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno.
- 12.3.2 Parimenti, qualora i controlli funzionali e le prove di funzionamento non potessero essere soddisfacentemente completati per cause imputabili all'Appaltatore, entro il Termine di Ultimazione eventualmente posticipato per effetto di proroghe concordate, sono stabilite a carico dell'Appaltatore per il semplice ritardo, le penalità previste nella Lettera d'Ordine, fermo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno.
- 12.3.3 Per la valutazione delle penalità si calcola il ritardo rispetto al termine contrattuale di cui sopra e si applicano le penalità sopraddette esclusivamente al ritardo maggiore.

- 12.3.4 La penale eventualmente dovuta per un ritardo di una Milestone si cumula con quella/e eventualmente dovuta/e per il ritardo relativo ad altra/e Milestone.
- 12.3.5 L'importo delle penali viene trattenuto dalle somme, a qualsiasi titolo pattuite, dovute dal Committente all'Appaltatore.

12.4 Premi di acceleramento

12.4.1 Il Committente si riserva la facoltà di proporre e concordare con l'Appaltatore la corresponsione di un premio di acceleramento tendente ad abbreviare la durata di qualche Milestone, oppure, la durata di esecuzione di singoli lavori componenti una Milestone o dell'intero Contratto. Il premio di acceleramento può essere forfetario ovvero giornaliero progressivo, secondo le modalità concordate di volta in volta.

12.5 Penali per difformità e vizi

- 12.5.1 Nel caso in cui l'Attività eseguita non soddisfacesse le prestazioni garantite, o l'opera oggetto dell'Attività presentasse difformità o vizi rispetto a quanto pattuito, vengono applicate all'Appaltatore le penali previste nella Lettera d'Ordine, fermo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno.
- 12.5.2 È salva altresì la facoltà del Committente di chiedere l'adempimento delle prestazioni contrattuali in luogo dell'applicazione delle penali.
- 12.5.3 L'importo delle penali viene trattenuto dalle somme, a qualsiasi titolo pattuite, dovute dal Committente all'Appaltatore.

13 Risoluzione e Recesso

13.1 Clausola risolutiva espressa

13.1.1 La risoluzione opera di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, nei casi previsti nei paragrafi: 1.4.3 (Osservanza della Legge) 1.7.3 (Responsabilità ex D.Lgs. 231/2001), 1.9.3 (Documentazione da fornire), 1.15 (Ausiliari dell'Appaltatore), 2.1 (Subappalto), 2.2 (Divieto di cessione del Contratto da parte dell'Appaltatore), 3.1.4 (Requisiti generali relativi alla salute e sicurezza sul lavoro ed alla protezione dell'ambiente), 6.4.3 (Consegna Aree), 6.11 (Sospensione o rallentamento attività), 7.4 (Violazione impegni e garanzie assunti in relazione ai Mezzi concessi in uso dal Committente), 12.1.4 (Mancata consegna garanzie richieste). La risoluzione si verificherà quando il Committente comunicherà all'Appaltatore per iscritto che intende valersi della presente clausola risolutiva espressa, fermo il diritto del Committente di chiedere il risarcimento di tutti i danni subiti.

13.2 Diffida ad adempiere

13.2.1 In qualsiasi caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi derivanti dal Contratto, il Committente potrà intimare per iscritto l'Appaltatore di adempiere entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione dell'intimazione, con l'avvertenza che, decorso inutilmente detto termine, il Contratto si intenderà senz'altro risolto, in tutto o in parte, fermo il diritto del Committente di chiedere il risarcimento di tutti i danni subiti a seguito dell'inadempimento.

13.3 Recesso per stato insolvenza dell'Appaltatore o sua sottoposizione ad una delle procedure previste dal codice della crisi d'impresa

13.3.1 In caso di stato di insolvenza dell'Appaltatore o già di dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale del medesimo o di sua sottoposizione alle procedure di amministrazione straordinaria o concordato semplificato o concordato minore, concordato preventivo o liquidazione coatta amministrativa, il Committente avrà la facoltà di recedere senza preavviso dal Contratto mediante semplice comunicazione scritta.

13.4 Recesso unilaterale del Committente

13.4.1 È facoltà del Committente, in ogni momento e qualunque sia lo stato di avanzamento dell'Attività, recedere dal Contratto. Il recesso ha effetto dal giorno in cui viene notificato all'Appaltatore, salvo la comunicazione di recesso preveda un'efficacia differita dello stesso.

13.5 Conseguenze del recesso e della risoluzione del Contratto

- 13.5.1 In qualsiasi caso di recesso da parte del Committente, non spetterà all'Appaltatore alcun corrispettivo, rimborso, indennizzo a titolo di mancato guadagno, o altra somma comunque qualificata, fatta eccezione per il prezzo delle opere o dei servizi oggetto del Contratto, anche se non terminate, ma eseguite regolarmente, da determinarsi secondo quanto previsto nel Contratto medesimo.
- 13.5.2 Con lo scioglimento del Contratto per recesso e/o risoluzione (da qualsiasi causa determinata), l'Appaltatore non avrà più titolo per accedere al cantiere, salvo autorizzazione espressamente concessa per iscritto dal Committente, per le finalità di cui al paragrafo 5.2 o le diverse attività specificamente concordate fra le Parti.

14 Riserve, deroghe a norme di legge, foro competente

14.1 Riserve

- 14.1.1 Tutte le riserve che l'Appaltatore intende formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate, a pena di decadenza, mediante sottoscrizione con l'annotazione "firma con riserva", apposta nel registro di contabilità, entro 15 giorni dal verificarsi dei fatti e/o delle circostanze cui la riserva si riferisce in calce all'aggiornamento relativo al periodo in cui si sono verificati i fatti e/o le circostanze che hanno determinato la riserva.
- 14.1.2 Nel registro di contabilità l'Appaltatore deve inoltre richiamare entro 15 giorni dal verificarsi di fatti e/o circostanze cui la riserva si riferisce, pena la loro decadenza, le riserve avanzate su altri documenti eventualmente indicati nella Lettera d'Ordine come idonei alla ricezione delle riserve, quali a titolo esemplificativo: libretti delle misure, liste giornaliere dei lavori a consuntivo, verbali di accettazione provvisoria e definitiva.
- 14.1.3 L'Appaltatore ha l'obbligo di esplicitare a pena di decadenza le riserve comunicando al Committente, nelle modalità e agli indirizzi indicati nella Lettera d'Ordine, entro il termine di 15 (quindici) giorni dall'apposizione della "firma con riserva" del registro di contabilità di cui

- al precedente paragrafo 9.7, i motivi che hanno determinato le riserve stesse e le specifiche dettagliate degli eventuali compensi e/o maggiori oneri e/o indennizzi cui ritiene avere diritto.
- 14.1.4 Sia nel caso in cui l'Appaltatore non abbia firmato il registro, sia nel caso in cui, avendolo firmato con riserva, non abbia poi esplicato le sue riserve nel modo e nel termine sopra indicati, si hanno come accertati ed accettati i fatti registrati e l'Appaltatore decade del diritto di far valere, in qualunque tempo e modo, riserve e richieste che ad essi si riferiscono.
- 14.1.5 Inoltre, entro 30 (trenta) giorni dalla data della firma dell'ultimo dei verbali di Termine di Ultimazione, l'Appaltatore deve confermare per iscritto, a pena di decadenza, le riserve da esso sollevate nel corso dei lavori e non ancora risolte, che intende mantenere.
- 14.1.6 Le riserve avanzate nei modi e nei termini sopra indicati saranno prese in considerazione ed esaminate entro 150 (centocinquanta) giorni dalla data del verbale di accettazione definitiva di cui al precedente paragrafo 11.3. L'avvenuta risoluzione delle riserve sarà definita in apposito atto scritto. In caso di mancata risoluzione delle riserve le Parti saranno libere di tutelarsi avanti il foro competente come indicato al paragrafo 14.3.
- 14.1.7 Le Parti convengono che il Committente procederà in ogni caso allo svincolo delle eventuali Garanzie solo alla completa risoluzione delle riserve.

14.2 Deroghe a norme di legge

14.2.1 Le Parti con l'applicazione della disciplina prevista nelle presenti Condizioni Generali di Contratto convengono di derogare agli articoli 1467, 1660, 1661, 1664, 1673, comma 2 del Codice Civile e agli altri articoli esplicitamente citati come derogati nei documenti costituenti il Contratto.

14.3 Foro esclusivo competente

14.3.1 Ogni controversia relativa o comunque connessa all'esistenza, validità, interpretazione, efficacia, esecuzione o risoluzione del Contratto è di competenza esclusiva del Foro di Milano.

Allegato 7.1.1

Atto di Concessione in Uso/Noleggio Mezzi

Sorgenia S.p.A., con sede legale in Via Alessandro Algardi n. 4, Milano (MI), codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 07756640012, partita IVA 12874490159 [oppure Sorgenia Power S.p.A., con socio unico, sede legale in Via Alessandro Algardi n. 4, Milano (MI), codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 03925650966, soggetta alla direzione ed al coordinamento di Sorgenia S.p.A.; oppure Sorgenia Puglia S.p.A., con socio unico, sede legale in Via Alessandro Algardi n. 4, Milano (MI), codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 06259480728, soggetta alla direzione ed al coordinamento di Sorgenia S.p.A.; Sorgenia Bioenergie S.p.A., con socio unico, sede legale in Via Val d'Albero n. 73/B, Bando d'Argenta (FE), codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Ferrara 01657580351, partita IVA 12116240156, soggetta alla direzione ed al coordinamento di Sorgenia S.p.A.; oppure, Sorgenia Finale Emilia S.r.l., con socio unico, sede legale in Via Val d'Albero n. 73/B, Bando d'Argenta (FE), codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Ferrara 08412811005, soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Sorgenia S.p.A.; oppure, Mercure S.r.I., con socio unico, sede legale in Via Val d'Albero n. 73/B, Bando d'Argenta (FE), codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Ferrara 14893701004; oppure Sorgenia Bio Power S.r.l., con socio unico, sede legale in Via Algardi n. 4, Milano (MI), codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano 10300030961, soggetta alla direzione ed al coordinamento di Sorgenia S.p.A.; oppure Green Power Marcallese S.r.l., con socio unico, sede legale in Via Algardi n. 4, Milano (MI), codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano 07110400962, soggetta alla direzione ed al coordinamento di Sorgenia S.p.A..] concede in , nell'ambito del contratto n. (il "Contratto") e ai sensi dell'articolo 7 delle Condizioni Generali facenti parte del Contratto, i Mezzi (come definiti nelle Condizioni Generali medesime) di seguito elencati e descritti, ai termini e alle condizioni di seguito riportate:

Elenco e descrizione Mezzi					Termini e condizioni di utilizzo		
N.	Descrizione	Marca	Modello	Targa	Periodo		Corrispettivo
					Dal	al	
1							
2							
3							
4							

I termini con la maiuscola hanno lo stesso significato ai medesimi attribuito nelle Condizioni Generali di cui al Contratto, salvo diversamente previsto nel presente documento.

In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 72 del D.lgs. 81/2008, il Committente dichiara che i Mezzi sopra individuati e descritti e che vengono consegnati all'Appaltatore ai sensi dell'articolo 7 delle Condizioni Generali, sono conformi, al momento della consegna, ai requisiti di sicurezza di cui all'allegato V al d.lgs. 81/2008 e si trovano in buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza ai fini della sicurezza essendo state rispettate le norme di Legge relative all'uso delle attrezzature di lavoro, nonché le istruzioni specifiche per l'uso e manutenzione ordinaria e straordinaria impartite dalla ditta costruttrice.

Si consegnano contestualmen	nte:
-----------------------------	------

			Firma Committente
Luogo,	data	1	
		Libretto d'uso e di manutenzione dei Meni; Certificati di conformità (ove necessari).	
	Ü		

Da compilarsi a cura dell'Appaltatore:

Dichiaro che i lavoratori incaricati all'uso dei Mezzi saranno esclusivamente coloro di seguito espressamente individuati:

N. ¹	Lavoratore assegnatario del Bene			
	Cognome e Nome	Matricola	Attestato di Abilitazione Formazione	
1				
2				
3				
4				

¹ Il numero di cui alla prima colonna corrisponde esplicitamente al mezzo individuato con il medesimo numero nella prima tabella.

Con la sottoscrizione del presente documento, dichiaro e garantisco, ai sensi dell'articolo 72 del d.lgs. 81/2008, l'avvenuta formazione e addestramento specifico, effettuato conformemente alle disposizioni del titolo III del d.lgs. 81/2008, dei soggetti individuati per l'utilizzo dei Mezzi.

Si consegnano contestualmente:		
 Attestati di abilitazior Polizza assicurativa. 	ne/formazione del personale;	
Luogo, data		
	***	Firma Appaltatore
	VERBALE DI RICONSEGNA	
In data odierna l'Appaltatore ricor	nsegna i Mezzi succitati, con riferimento ai	quali:
□ non vengono riscontrate anoma	alie, deterioramenti, ecc.	
□ vengono segnalate le seguenti o	osservazioni:	
Luogo, data:		
		Firma Committente